Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 12 gennaio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **908.**

Assegnazione straordinaria di lire 50 miliardi ad integrazione dei fondi, per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili, stanziati ai sensi dell'articolo 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Modifica ed integrazione di alcuni articoli della stessa legge 30 marzo 1971, n. 118.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 50 miliardi ad integrazione dei fondi stanziati, ai sensi dell'articolo 31, punto 2), lettera *a*), della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati e invalidi civili.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato « Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il primo e secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione sanitaria provinciale è composta:

dal medico provinciale che la presiede;

da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro;

da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

La commissione può disporre accertamenti diagnostici presso centri sanitari pubblici o enti ospedalieri.

Qualora si tratti di accertare anomalie neuropsichiche la commissione è integrata da un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche ovvero da un medico in servizio presso ospedali o cliniche psichiatriche o altre istituzioni psichiatriche pubbliche, designato dall'ordine dei medici della provincia.

In questa ipotesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente ».

Art. 4.

All'articolo 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto il seguente comma:

« Le commissioni sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici, di cui ai precedenti articoli 7 e 8 ».

Art. 5.

All'articolo 10 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto il seguente comma:

« Con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro viene fissata la misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni, estranei alla pubblica amministrazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — GUI — TAVIANI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1973, n. **909**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, n. 135, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

38) Endocrinologia;
39) Farmacologia cellulare;
40) Nefrologia chirurgica;
41) Oncologia clinica;
42) Radiobiologia;
43) Ottica fisiopatologica;
44) Audiologia;
45) Medicina sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 48. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **910**.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere interessanti la difesa nazionale da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Portovenere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le opere interessanti la difesa nazionale da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Portovenere (La Spezia), località « Monte Castellana », occorrenti per la costruzione di un'opera militare, nonchè per la strada di collegamento di detta opera, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi a compiersi è stabilito in anni due ed anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le opere, già iniziate essendo il terreno attualmente occupato dalla Marina militare, saranno portate a compimento entro tre anni sempre a far tempo dalla suddetta data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973

LEONE

TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 49. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **911**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 20 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52, relativo al corso di laurea in scienze politiche, sono aggiunti i seguenti indirizzi:

c) storico-politico;
d) politico-internazionale.

Art. 53, relativo al biennio propedeutico, è abrogato e sostituito dal seguente:

Gli insegnamenti del biennio propedeutico, comuni agli indirizzi politico-amministrativo e politico-sociale, sono i seguenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:
1) istituzioni di diritto pubblico;
2) diritto costituzionale italiano e comparato;
3) economia politica;
4) statistica;
5) sociologia;
6) storia moderna;

b) obbligatori sul piano della facoltà:
7) istituzioni di diritto privato;
8) politica economica e finanziaria;
9) storia delle dottrine politiche.

Gli insegnamenti del biennio propedeutico all'indirizzo storico-politico sono i seguenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:
1) istituzioni di diritto pubblico;
2) diritto costituzionale italiano e comparato;
3) economia politica;
4) statistica;
5) sociologia;
6) storia moderna;

b) obbligatori sul piano della facoltà:
7) storia delle istituzioni politiche;
8) storia delle dottrine politiche;
9) storia contemporanea.

Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione dell'indirizzo prescelto.

Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione del numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

Gli insegnamenti del biennio propedeutico all'indirizzo politico-internazionale sono i seguenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:
1) istituzioni di diritto pubblico;
2) diritto costituzionale italiano e comparato;
3) economia politica;
4) statistica;
5) sociologia;
6) storia moderna;

b) obbligatori sul piano della facoltà:
7) storia delle dottrine politiche;
8) storia contemporanea;
9) politica economica e finanziaria.

Art. 54 - all'elenco degli insegnamenti del biennio di specializzazione dell'indirizzo politico-amministrativo a scelta dello studente nel corso di laurea in scienze politiche l'insegnamento di « Storia delle istituzioni dei Paesi afro-asiatici » muta denominazione in « Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici ».

Nello stesso corso di laurea per l'indirizzo politico-sociale a scelta dello studente l'insegnamento di « Storia dei Paesi afro-asiatici » viene abrogato e sostituito da quello di « Sociologia applicata ».

Nel predetto corso di laurea il terzultimo comma viene abrogato e sostituito dal seguente:

« La facoltà di anno in anno, si riserva di dichiarare all'atto dell'apertura delle vacanze di incarico gli eventuali corsi comuni con gli insegnamenti impartiti in altri corsi di laurea ».

Nello stesso articolo dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente:

« Gli insegnamenti del biennio di specializzazione dell'indirizzo politico-internazionale sono i seguenti:

a) obbligatori sul piano della facoltà:
1) istituzioni di diritto internazionale;
2) organizzazione internazionale;
3) storia dei trattati e politica internazionale;
4) diritto internazionale;

b) a scelta dello studente:
5) istituzioni di diritto privato;
6) diritto internazionale privato;
7) geografia politica ed economica;
8) economia dei Paesi in via di sviluppo;
9) politica dell'ambiente;
10) organizzazione economica internazionale;
11) diritto internazionale della navigazione;
12) storia dei partiti e dei movimenti politici;

13) storia politica e diplomatica dell'Africa orientale;
14) diritto diplomatico e consolare;
15) diritto delle Comunità europee ».

Dopo l'art. 57 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla costituzione e regolamentazione degli istituti annessi alla facoltà di scienze politiche:

Art. 58. — Presso la facoltà di scienze politiche sono costituiti i seguenti istituti:

1) istituto economico finanziario;
2) istituto sociologico giuridico;
3) istituto storico politico;
4) istituto linguistico.

Tali istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza. Per il raggiungimento di detti fini ciascun istituto dispone delle opportune attrezzature, organizza seminari, conferenze, raccolta di materiale documentario, viaggi e permanenze all'interno ed all'estero.

La facoltà determina, con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno accademico e per l'anno accademico successivo, gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli istituti.

Art. 59. — Ogni istituto è retto da un direttore che è responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'istituto stesso.

Norme particolari al riguardo potranno essere stabilite dalla facoltà nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità.

Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo tenuto da professore di ruolo, questi è di diritto il direttore dell'istituto. Nel caso che vi siano più professori di ruolo la facoltà, sentito il parere dei medesimi, designerà, scegliendo fra di essi, il direttore dell'istituto, che verrà nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni. Se un istituto manca di professore di ruolo la direzione verrà affidata ad un professore di ruolo di materia affine, designato dalla facoltà e nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni.

Art. 60. — Possono essere addetti ad un istituto assistenti, tecnici, personale amministrativo e subalterni appartenenti ai ruoli universitari.

Art. 61. — E' facoltà del direttore di istituto rilasciare a chi frequenta l'istituto per almeno sei mesi un attestato degli studi compiuti e dei risultati raggiunti nelle ricerche.

Art. 62. — Ogni istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri.

Art. 63. — La biblioteca della facoltà di scienze politiche, unica e generale, è eretta in istituto.

La direzione è affidata ad un professore di ruolo che verrà nominato, su designazione del consiglio, con decreto rettorale, per un periodo di tre anni. Alla biblioteca può essere adibito apposito personale a norma di legge.

Il funzionamento della biblioteca ed i rapporti con gli altri istituti sono disciplinati da un regolamento emanato dal rettore su proposta del consiglio di facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 2. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1973, n. **912.**

Riconoscimento della personalità giuridica della pia unione denominata « Circolo missionario laicale », in Concesio.

N. 912. Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della pia unione denominata « Circolo missionario laicale », con sede in Concesio (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 50. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1973, n. **913.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore in Vibo Valentia.

N. 913. Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mileto in data 1° gennaio 1971, integrato con altro di pari data e con dichiarazione 2 dicembre 1972, relativo all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Maria Maggiore, in località Panaya del comune di Filogaso (Catanzaro), nella circoscrizione territoriale della parrocchia di Filogaso ed al trasferimento del beneficio parrocchiale, con lo stesso titolo, nel rione « Affaccio » del comune di Vibo Valentia, con assegnazione di una nuova circoscrizione territoriale dismembrata dalla parrocchia di S. Maria del Soccorso di Vibo Valentia.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 3. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1973, n. **914.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Centro per l'assistenza ai poliomielitici e minorati fisici », con sede in Avezzano.

N. 914. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Centro per l'assistenza ai poliomielitici e minorati fisici », con sede in Avezzano (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 47. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1974, n. 1 (*Raccolta* 1974).

Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere all'istituzione di un nuovo ente portuale, in sostituzione dello Ente autonomo del porto di Napoli, la cui durata è scaduta il 31 dicembre 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

(*Costituzione, sede, circoscrizione*)

E' istituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli, in sostituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito con legge 6 maggio 1940, n. 500.

Il Consorzio è ente pubblico economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

Ha sede legale ed amministrativa in Napoli e la sua circoscrizione è costituita dagli ambiti portuali compresi tra la località denominata Capo Miseno a nord-ovest ed il porto di Castellammare di Stabia incluso a sud-est, determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile.

In relazione alle esigenze dei traffici ed alla espansione delle attività portuali, la circoscrizione consortile potrà essere modificata su proposta del Consorzio con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentita la regione Campania.

Art. 2.

(*Fini e compiti*)

Il Consorzio è costituito allo scopo di provvedere allo esercizio commerciale dei porti della circoscrizione consortile, al loro miglioramento ed allo sviluppo del traffico.

A tali fini al Consorzio sono affidati i seguenti compiti:

1) studiare, promuovere ed adottare, d'intesa con le amministrazioni interessate e nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, i provvedimenti e le iniziative intesi a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

2) eseguire ricerche di mercato e promuovere interventi pubblici e privati per l'acquisizione di nuovi traffici ed agevolare il movimento economico dei porti della circoscrizione consortile;

3) studiare e promuovere il miglior coordinamento delle attività degli uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie economiche operanti nell'ambito portuale;

4) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico di detti porti;

5) promuovere, d'intesa con le amministrazioni competenti e nel rispetto dei piani urbanistici e di quelli territoriali di sviluppo, il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, concorrendo eventualmente alle relative spese;

6) elaborare e proporre, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, in base alle previsioni dei piani nazionali e regionali, indicando la priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti.

I piani regolatori e i progetti di massima ed esecutivi saranno sottoposti, per le approvazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, alle amministrazioni interessate che, per l'esame tecnico-amministrativo dei relativi atti, disporranno ciascuna di sessanta giorni dalla data di ricezione degli elaborati. Comunque la approvazione definitiva, sempre che ad essa siano interessate più amministrazioni, non potrà ritardare oltre i 180 giorni;

7) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici o con la regione, alla esecuzione delle opere marittime e degli impianti portuali, ivi compresi quelli ferroviari, e alla manutenzione delle opere stesse. A tal fine le opere relative saranno regolate con il regime previsto per l'attuale circoscrizione del porto di Napoli;

8) provvedere, a proprie spese, alla manutenzione degli impianti portuali, esclusi quelli ferroviari, e al servizio idrico;

9) provvedere allo svolgimento dei servizi di manovra dei carri ferroviari ed all'esecuzione delle prestazioni accessorie connesse. Le relative spese, poste a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, saranno determinate convenzionalmente, in relazione all'entità dei carri manovrati e delle prestazioni accessorie e connesse.

La convenzione dovrà stabilire inoltre le condizioni e l'obbligo del Consorzio di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio.

All'esercizio ferroviario, ivi compresa la manutenzione ordinaria dei relativi impianti, provvede, a propria cura e spese, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) gestire i beni del demanio marittimo indicati nel successivo art. 19, compresi gli spazi acquei esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione consortile, disciplinandone l'utilizzazione da parte dei terzi, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, nonchè delle leggi in materia doganale.

Dovrà essere sentito il parere del Consorzio in merito ai regolamenti per l'accosto delle navi, emanati dalle autorità marittime competenti, ai sensi degli articoli 62 del codice della navigazione e 59 del regolamento al codice della navigazione (navigazione marittima);

11) regolamentare ogni prestazione d'opera e di servizi nei porti della circoscrizione consortile, in esplicazione anche delle funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale, dei comandanti di porto e del direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli o delle commissioni del lavoro portuale territorialmente competenti;

12) gestire i mezzi meccanici di proprietà dello Stato o del Consorzio per il carico, lo scarico ed il movimento in genere delle merci e le stazioni marittime per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

Può, inoltre, gestire direttamente i magazzini generali e quelli per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali, ed eventualmente altri servizi d'interesse comune agli utenti dei porti della circoscrizione consortile;

13) provvedere, mediante gestione diretta, ai servizi di pulizia e d'illuminazione dei porti della circoscrizione consortile, per il cui espletamento sarà corrisposto un contributo annuale dal Ministero dei lavori pubblici o dalla regione nella misura da questi riconosciuta congrua e necessaria in base al preventivo presentato dal Consorzio;

14) determinare le tariffe di tutti i servizi di cui ai precedenti punti, escluse le tariffe del servizio ferroviario e dei magazzini di temporanea e diretta custodia gestiti dalla dogana;

15) stipulare con le competenti amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose, per via ferroviaria, stradale ed aerea, che siano state concordate con le amministrazioni medesime nell'interesse dei porti della circoscrizione consortile;

16) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

17) chiedere finanziamenti, secondo le leggi vigenti, ed emettere prestiti obbligazionari;

18) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei numeri precedenti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto del Consorzio.

E' escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitù ed i servizi militari di aria, di terra e di mare, i servizi di segnalamento marittimo, di pilotaggio e di rimorchio, la polizia giudiziaria, la giurisdizione civile marittima, la pubblica sicurezza, la sanità e la dogana, nonchè i servizi di polizia, di sicurezza e di soccorso attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione.

Art. 3.

(*Enti consorziati*)

Partecipano al Consorzio:

lo Stato;
la regione Campania;
la provincia di Napoli;
il comune di Napoli;
la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Napoli;
le province di Caserta, Avellino, Benevento;
i comuni di Caserta, Avellino, Benevento;
le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Caserta, Avellino, Benevento;
i comuni di Bacoli, Pozzuoli, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia.

Partecipano inoltre al Consorzio i comuni i cui porti siano successivamente inclusi nella circoscrizione consortile a norma dell'ultimo comma dell'art. 1.

Possono partecipare al Consorzio, i consorzi per le aree di sviluppo industriale, altre province, comuni, capoluoghi di provincia e camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e altri enti pubblici del Mezzogiorno.

La partecipazione volontaria degli enti di cui al precedente comma è disposta, su richiesta dell'ente interessato, con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentita l'assemblea del Consorzio.

Art. 4.

(*Disponibilità finanziaria*)

Per svolgere i compiti e le attribuzioni di cui all'art. 2 il Consorzio dispone:

a) dei contributi dello Stato eventualmente disposti con legge;

b) dei contributi annuali degli altri enti consorziati da stabilire dai relativi organi competenti in base alle norme in vigore, sentita l'assemblea del Consorzio;

c) delle somme e dei contributi corrisposti dalle amministrazioni competenti, in applicazione delle convenzioni di cui ai numeri 7), 9) e 13) dell'art. 2; e degli altri contributi che fossero deliberati da amministrazioni, enti od istituti interessati allo sviluppo ed alla gestione dei porti della circoscrizione consortile;

d) dei proventi delle gestioni dei beni e dei servizi affidatigli e dei proventi relativi a concessioni a terzi di cui al precedente art. 2;

e) delle somme provenienti da diritti di certificazione, attestazione od altra forma di documentazione rilasciata dal Consorzio;

f) dei diritti per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo delle navi che compiono operazioni commerciali, da determinarsi dal Consorzio, quale corrispettivo del servizio prestato ed in rapporto alle opere ed alle attrezzature approntate per tale servizio.

Fino alla data di applicazione dei detti diritti sarà devoluta al Consorzio la tassa supplementare di ancoraggio e la metà della tassa sui passeggeri già devolute all'Ente autonomo del porto di Napoli ai sensi degli articoli 23, 30 e 48 della legge 9 febbraio 1963, n. 82. Successivamente a tale data sono abolite per lo stesso porto la predetta tassa supplementare di ancoraggio e la metà della tassa sui passeggeri non spettante allo Stato;

g) dei fondi ricavati da mutui, da prestiti obbligazionari o da qualsiasi altra operazione bancaria;

h) delle somme ricavate dalla vendita di propri beni patrimoniali;

i) delle somme dovute da privati a rimborso per risarcimento di danni arrecati ad opere ed impianti;

l) dei beni e delle somme spettanti al Consorzio in virtù di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

Il Consorzio ha, inoltre, potestà di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'art. 1279 del codice della navigazione destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale.

Art. 5.

(*Organi del Consorzio*)

Sono organi del Consorzio:

il presidente;
l'assemblea;
il consiglio direttivo;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

(*Presidente, vice-presidente*)

Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la marina mercantile.

Vice-presidente di diritto è il direttore marittimo di Napoli. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce in casi di assenza o di impedimento.

Presso la presidenza è costituito un ufficio composto dal presidente del Consorzio, dal vice-presidente e dai segretari dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Le funzioni dell'ufficio di presidenza sono determinate nel regolamento di esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

(*Funzioni del presidente*)

Il presidente rappresenta legalmente il Consorzio ed è responsabile del buon andamento della gestione di esso; coordina le varie attività del Consorzio; convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dando attuazione, mediante proprio decreto, a quelle aventi contenuto normativo e regolamentare; dispone su tutti gli oggetti di interesse dell'amministrazione consortile non attribuiti alla competenza di altri organi.

Il presidente, quando lo ravvisi opportuno, potrà far intervenire alle sedute del consiglio direttivo e della assemblea, per essere sentite, persone esperte in materia tecnica portuale o in questioni marittime e di traffico portuale.

Il presidente approva gli elenchi delle entrate a scadenza fissa, nonchè le note dei canoni relativi ad autorizzazioni e concessioni e di qualunque altro provento di spettanza del Consorzio; emette ingiunzioni di pagamento secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse del Consorzio.

Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza del Consorzio, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione delle stesse.

In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, secondo le norme vigenti, di merci e di cose giacenti sulle calate o nei magazzini, che non siano in consegna alle amministrazioni doganale o ferroviaria.

Per le infrazioni alle ordinanze del presidente si applicano le norme di legge relative alle violazioni delle disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione e sull'ordinamento e la polizia dei porti emanate dalla autorità marittima.

Art. 8.

(*Assemblea*)

Fanno parte dell'assemblea, oltre al presidente del Consorzio:

a) in rappresentanza dello Stato:

1) il direttore marittimo di Napoli;

2) il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;

3) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;

4) l'intendente di finanza di Napoli;

5) il direttore del compartimento di Napoli delle ferrovie dello Stato;

6) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Napoli;

7-8-9-10-11-12) un rappresentante per ognuno dei Ministeri, della marina mercantile, del tesoro, dei lavori pubblici, del bilancio e programmazione economica, delle finanze e dei trasporti ed aviazione civile;

b) in rappresentanza della regione:

13) il presidente della giunta regionale, o un suo delegato;

c) in rappresentanza degli enti locali:

14) il presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli o un suo delegato;

15) il sindaco di Napoli, o un suo delegato;

16) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, o un suo delegato;

17-18-19) i presidenti delle amministrazioni provinciali di Avellino, Caserta e Benevento, o loro delegati;

20-21-22) i sindaci di Avellino, Caserta e Benevento, o loro delegati;

23-24-25) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino, Caserta, Benevento, o loro delegati;

26-27-28-29-30-31) i sindaci dei comuni di Bacoli, Pozzuoli, Portici, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, o loro delegati;

d) in rappresentanza degli operatori:

32-33-34-35-36-37-38-39) un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei riparatori navali, dei commercianti, degli agricoltori, dell'armamento libero, dell'armamento di linea, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari;

e) in rappresentanza dei lavoratori:

40-41-42-43-44-45-46-47-48) sei rappresentanti delle categorie dei lavoratori portuali di cui tre del porto di Napoli; due rappresentanti delle altre categorie del personale addetto ai servizi dei porti e un rappresentante della gente di mare;

49) un rappresentante del personale del Consorzio.

Fanno altresì parte dell'assemblea un rappresentante per ciascuno degli enti ammessi al Consorzio ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 3.

I componenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono nominati in base a terne presentate per ciascuno di essi dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Le organizzazioni che non presentano le proprie terne entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta del Ministero della marina mercantile si intendono rinunciatarie.

Non possono essere membri dell'assemblea e decadono di diritto coloro che siano parti o patrocinatori di cause, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il Consorzio.

Non possono parimenti essere membri dell'assemblea e decadono di diritto coloro che abbiano con il Consorzio rapporti di affari o di interessi, ad eccezione dei rappresentanti di cui alla lettera *d*) del presente articolo e coloro che siano dipendenti dal Consorzio ad eccezione dei rappresentanti di cui alla lettera *e*).

Art. 9.

(*Funzioni dell'assemblea*)

L'assemblea:

a) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione consortile, indicandone le direttive di massima;

b) delibera i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi nonchè le variazioni che alterino il risultato complessivo previsto nel bilancio preventivo;

c) delibera sui mutui, prestiti ed altre operazioni finanziarie, nonchè sulle spese che vincolano il bilancio per oltre un quinquennio, ad eccezione di quelle ordinarie di carattere continuativo;

d) delibera sulle misure dei contributi da proporre agli enti consorziati, di cui alla lettera *b*) dello art. 4;

e) delibera sulle proposte di piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile e relative varianti, nonchè sui piani di massima di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

f) delibera sulla assunzione diretta di servizi portuali;

g) delibera il regolamento e i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio e i regolamenti interni dell'amministrazione consortile;

h) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni.

Tra i rappresentanti degli operatori e dei lavoratori nell'assemblea e nel consiglio direttivo, l'assemblea elegge rispettivamente, uno per ciascuna di dette categorie, il proprio segretario e il segretario del consiglio direttivo.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando sia convocata dal presidente per sua iniziativa o su richiesta dei revisori dei conti o di almeno un terzo dei membri dell'assemblea.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei membri in prima convocazione e di un terzo di essi in seconda convocazione.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 10.

(*Consiglio direttivo*)

Il consiglio direttivo è composto, oltre che dal presidente del Consorzio, da:

a) in rappresentanza dello Stato:

1) il direttore marittimo di Napoli, vice presidente del Consorzio;

2) il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;

3) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;

4-5) i rappresentanti dei Ministeri della marina mercantile e del tesoro;

6) il direttore del compartimento di Napoli delle ferrovie dello Stato.

b) in rappresentanza della regione Campania:

7) il rappresentante della regione;

c) in rappresentanza degli enti locali:

8) il rappresentante dell'amministrazione provinciale di Napoli;

9) il rappresentante del comune di Napoli;

10) il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli;

d) in rappresentanza degli operatori:

11-12) due dei rappresentanti in seno all'assemblea delle categorie di cui alla lettera *d*) dell'art. 8, eletti a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi;

e) in rappresentanza dei lavoratori:

13-14) uno dei rappresentanti in seno all'assemblea dei lavoratori portuali e uno di quelli delle altre categorie dei lavoratori indicate alla lettera *e*) dell'art. 8, eletti a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi, con esclusione del rappresentante del personale del Consorzio.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del Consorzio e può suddividersi in sezioni con competenze specifiche determinate dal regolamento di esecuzione del presente decreto.

Per la validità delle riunioni del consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e comunque di almeno un rappresentante di ciascuna delle categorie indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*).

L'assenza non giustificata a due sedute consecutive costituisce motivo di decadenza, salvo che per coloro che sono nominati in ragione del loro ufficio.

Art. 11.

(*Funzioni del consiglio direttivo*)

Il consiglio direttivo:

1) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre all'assemblea, nonchè le variazioni di bilancio, deliberando su quelle che non alterino complessivamente il risultato generale del preventivo;

2) delibera i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dei traffici e dei porti della circoscrizione consortile e si pronuncia sulle iniziative dirette a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

3) delibera i provvedimenti, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, intesi a coordinare le attività degli uffici pubblici, che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie della produzione e del lavoro operanti nei porti della circoscrizione consortile;

4) predispone i regolamenti e i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio;

5) delibera, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza dell'assemblea, alla quale le relative delibere saranno sottoposte per la ratifica nella prima riunione;

6) delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali, sulle transazioni, sulle controversie e ricorsi alle autorità competenti;

7) predispone i piani regolatori dei porti della circoscrizione consortile e le relative varianti, nonchè i piani di massima di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

8) delibera sui progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

9) delibera sui piani di destinazione e di uso delle aree dei porti stessi;

10) delibera sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei di competenza del Consorzio;

11) delibera sull'appalto e sui relativi capitolati dei lavori e sulle forniture nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

12) delibera, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, i provvedimenti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, e le relative spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

13) dispone i provvedimenti concernenti i mutui, i prestiti e le altre operazioni finanziarie, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

14) delibera sui regolamenti e sulle tariffe relative alle prestazioni d'opera ed ai servizi la cui gestione o disciplina sono attribuiti al Consorzio;

15) delibera i provvedimenti relativi all'esercizio dei servizi di cui al numero precedente;

16) delibera sulla misura dei diritti per l'uso delle opere e delle attrezzature di cui alla lettera *f*) dell'art. 4;

17) delibera sulla misura del contributo previsto dall'ultimo comma dell'art. 4, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dall'art. 1279 del codice della navigazione;

18) delibera sugli incarichi professionali da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee al Consorzio;

19) delibera sui provvedimenti concernenti le agevolazioni tariffarie di cui al n. 15) dell'art. 2;

20) delibera su quanto altro per legge o per regolamento venga deferito al consiglio direttivo.

Art. 12.
(*Atti soggetti a controllo*)

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio e quelle del consiglio direttivo concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo aventi durata superiore ai 15 anni ed il contributo di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

Le deliberazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 9 sono approvate dal Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero del tesoro.

Le deliberazioni concernenti i prestiti e le altre operazioni finanziarie di cui alla lettera *c*) dell'art. 9 sono approvate dal Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero del tesoro.

Il presidente del Consorzio trasmette alle amministrazioni interessate copie delle deliberazioni indicate, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.

La esecutività delle deliberazioni è sospesa fino alla data della loro approvazione.

Le amministrazioni interessate debbono pronunciarsi sulle deliberazioni di cui ai precedenti commi nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento di esse.

Le deliberazioni concernenti il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, nonchè gli altri progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori per le opere portuali, sono approvati nei modi e nei termini indicati nell'art. 2, n. 6).

Trascorsi i suddetti termini le deliberazioni si intendono approvate.

Art. 13.
(*Collegio dei revisori dei conti*)

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed è composto da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro per il tesoro, con le funzioni di presidente, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato designati dai rispettivi Ministri.

La nomina dei revisori è soggetta alle limitazioni stabilite dall'art. 2399 del codice civile.

Il collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del codice civile.

In particolare controlla la gestione del Consorzio, vigila sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferisce su di essi con relazioni contenenti attestazioni sull'attendibilità delle previsioni e, per quanto attiene al bilancio consuntivo, sulla corrispondenza delle relative impostazioni con le scritture contabili e sulla regolarità della gestione.

Effettua almeno ogni trimestre verifiche della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Redige almeno trimestralmente ed invia a tutti i Ministeri interessati una relazione sull'andamento della gestione e sui rilievi formulati nello stesso periodo, ed informa tempestivamente il Ministero della marina mercantile di qualsiasi irregolarità riscontrata, fermi restando gli adempimenti di legge prescritti, nell'ipotesi di atti o fatti che possano dar luogo a responsabilità.

I revisori assistono alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di fare inserire a verbale le loro osservazioni.

I revisori possono in qualsiasi momento effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento della gestione e sui singoli relativi atti dei quali possono prendere visione ed acquisire copia.

I revisori non possono far parte di commissioni o collegi, comunque istituiti nell'ambito del Consorzio, nè ricevere incarichi di studio o di consulenza.

La scadenza del collegio dei revisori coincide con il termine stabilito per la deliberazione dell'assemblea sul conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio del periodo di nomina del collegio stesso.

Art. 14.
(*Durata delle cariche*)

Il presidente e i componenti non di diritto dell'assemblea ed i membri del collegio dei revisori, durano in carica cinque anni e possono essere confermati; i componenti nominati in sostituzione di altri prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quinquennio in corso.

Art. 15.
(*Direttore generale*)

A capo dei servizi esecutivi del Consorzio è posto il direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo, alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il direttore generale è nominato mediante concorso per titoli bandito dal Consorzio tra persone munite di laurea che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo portuale.

Art. 16.
(*Compensi degli organi consortili*)

Il Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, determina la misura delle indennità annue a carico del bilancio del Consorzio spettanti al presidente, al vice presidente ed ai membri del collegio dei revisori.

La misura del gettone di presenza da corrispondere ai componenti degli organi consortili collegiali, nonchè la misura del compenso annuo ai segretari dell'assemblea e del consiglio direttivo sono determinate dal Ministero della marina mercantile.

Art. 17.

(*Esercizio finanziario*)

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno, ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo.

L'avanzo netto di gestione per ciascun esercizio finanziario è anzitutto destinato alla eliminazione di eventuali disavanzi di esercizi precedenti; la parte eccedente è destinata ad apposito fondo da iscrivere nei conti del Consorzio per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi, delle attrezzature e degli impianti portuali.

Art. 18.

(*Personale del Consorzio*)

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà emanato il regolamento organico per il personale, con il quale saranno stabiliti, tenuti presenti la natura economica ed i fini produttivi del Consorzio, la dotazione organica, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo e di quiescenza, di tutto il personale, compreso il direttore generale.

Nel regolamento organico del personale del Consorzio saranno inserite norme transitorie per l'inquadramento del personale proveniente dall'Ente autonomo del porto di Napoli e la definizione del relativo trattamento economico.

Per i servizi gestiti in regime di appalto e che saranno assunti direttamente dal Consorzio, il personale, che, dai registri degli uffici del lavoro, risulti stabilmente adibito ai detti servizi alla data del 30 novembre 1973, sarà inquadrato nel personale del Consorzio con qualifica corrispondente alle mansioni espletate alla data predetta.

Le norme transitorie del regolamento organico determineranno l'inquadramento e il relativo trattamento economico, facendo salvi i diritti precedentemente acquisiti.

Per lo svolgimento dei compiti di istituto, il Consorzio si avvale anche, in via temporanea o continuativa, nel limite fissato nel regolamento di esecuzione del presente decreto, di impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, ovvero di ufficiali di porto, di grado non superiore a capitano di vascello.

Art. 19.

(*Consegna di beni di proprietà dello Stato*)

Le aree, i beni e le opere del demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione del Consorzio, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalità di cui all'art. 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

Col provvedimento del Ministro per la marina mercantile di autorizzazione alla consegna di cui al precedente comma, vengono delimitate le zone di demanio marittimo da escludere dalla circoscrizione consortile non comprese negli ambiti portuali di cui al terzo comma dell'art. 1.

Qualora, per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato, si renda necessario disporre di beni consegnati al Consorzio, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile, su richiesta dello stesso.

Art. 20.

(*Ispezioni*)

Il Ministero della marina mercantile, valendosi, ove occorra, anche di funzionari di altre amministrazioni dello Stato, e previo accordo, in tal caso, con i Ministeri competenti, può in ogni tempo fare ispezionare l'andamento di qualsiasi ramo dei servizi affidati al Consorzio.

Tali ispezioni debbono essere effettuate, in ogni caso, una volta per ogni esercizio finanziario. Le spese occorrenti sono a carico del Ministero della marina mercantile.

Art. 21.

(*Scioglimento dell'amministrazione*)

L'amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dal presente decreto o dal regolamento, persista nel violarli o quando per altri motivi dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento del Consorzio.

Lo scioglimento dell'amministrazione è disposto su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente della Repubblica, nel quale è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione. Tale termine non potrà superare i 6 mesi dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Con lo stesso decreto l'amministrazione del Consorzio è affidata ad un commissario straordinario, il quale può essere nominato anche tra i funzionari dello Stato da collocarsi fuori ruolo.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

Art. 22.

(*Successione del Consorzio all'Ente autonomo del porto di Napoli*)

Con decorrenza dal 1° gennaio 1974 le attività e le passività dell'Ente autonomo del porto di Napoli, scaduto il 31 dicembre 1973, sono attribuite al Consorzio.

Entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consorzio provvede alla revisione delle concessioni e degli appalti stipulati dal cessato Ente autonomo, verificandone la rispondenza alle nuove esigenze delle attività portuali.

La revisione degli atti e dei contratti di cui al comma precedente è adottata con deliberazione del consiglio direttivo, da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Il personale in servizio presso l'Ente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, passa alle dipendenze del Consorzio senza interruzione di lavoro ed è

disciplinato, fino all'emanazione del regolamento organico di cui all'art. 18, sulla base dei vigenti regolamenti organici e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti e con salvezza della progressione di carriera e dell'attribuzione delle classi di stipendio corrispondenti alle qualifiche maturate per anzianità, previste dai regolamenti organici vigenti.

Fino alla costituzione degli organi del Consorzio prevista dal presente decreto, i poteri del presidente, dell'assemblea e del consiglio direttivo sono esercitati da un commissario, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile sentito il Consiglio dei Ministri, e per il quale sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'articolo precedente.

Art. 23.

(*Regolamento di esecuzione*)

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, sarà emanato il regolamento di esecuzione del presente decreto.

Il regolamento disciplinerà anche l'esercizio delle attribuzioni consortili nei porti di Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Torre Annunziata, Portici, Pozzuoli e Baia.

Art. 24.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — PIERACCINI — LA MALFA — COLOMBO — GIOLITTI — LAURICELLA — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 12. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Argentario ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 20 agosto 1916, dal quale risulta che la nave, proveniente dalla marina olandese, è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° agosto 1916, assumendo il nome di « Argentario »;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5420 del 25 settembre 1973 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « Argentario », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° agosto 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* **1973**
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 45

(51)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1973.

Sostituzione di alcuni membri nel Consiglio superiore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1973, concernente la composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Atteso che, a seguito del collocamento a riposo del dirigente generale dott. Angelo Caruso occorre procedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile;

Vista la nota n. 4055 in data 29 settembre 1973 con la quale il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ha designato, quale membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, il dirigente superiore prof. Vittorio Cito in sostituzione del dott. Enrico Gambelli, collocato a riposo;

Visto il telegramma in data 31 ottobre 1973, con il quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha designato, ai sensi dell'art. 8 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, quale membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile il dott. Ilio Giasolli, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Michele Martinez, collocato a riposo;

Visto il foglio n. 168386 in data 7 novembre 1973, con il quale il Ministro per il tesoro ha designato, quale membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile il dirigente superiore dott. Ludovico Di Blasi, in sostituzione del dott. Pietro Castagnoli, collocato a riposo;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono nominati membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile i sottoindicati funzionari:

Lino Francesco, dirigente generale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Cito prof. Vittorio, dirigente superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Giasolli dott. Ilio, in rappresentanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Di Blasi dott. Ludovico, dirigente superiore del Ministero del tesoro.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1973

LEONE

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1973
Registro n. 12, *foglio n.* 200

(47)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1973.

Determinazione delle diarie per le missioni all'estero.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante l'indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero;

Visto il regio decreto 8 giugno 1936, n. 1281, concernente indennità al personale salariato in missione all'estero;

Visti il decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, ed il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, con i quali sono state modificate ed integrate le disposizioni contenute nel detto regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;

Vista la tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni dei dipendenti statali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, che fissa i nuovi coefficienti degli stipendi, paghe e retribuzioni degli stessi dipendenti statali;

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sui nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, riguardante norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, concernente modifiche alla procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, riguardante indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero;

Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro per il tesoro con propri decreti, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

Visto il proprio decreto ministeriale 30 giugno 1971, riguardante la determinazione delle diarie per le missioni all'estero, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1971, registro n. 24, foglio n. 75 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 24 luglio 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Ritenuto necessario, in conseguenza delle nuove qualifiche attribuite al personale della carriera direttiva amministrativa con il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificare la tabella *A*, allegata al detto decreto ministeriale 30 giugno 1971, concernente la suddivisione in gruppi del personale dello Stato, ai fini del trattamento economico da attribuire al personale stesso che si rechi in missione all'estero;

Ritenuto opportuno, a causa delle variazioni verificatesi dal 1971 in poi, nei rapporti valutari e nel costo della vita nei singoli paesi esteri, aggiornare le diarie indicate nella tabella *B* annessa al precedente citato decreto 30 giugno 1971 e pertanto modificare la tabella stessa;

Decreta:

Ai fini del trattamento economico da attribuire al personale dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, che si rechi in missione all'estero, il personale stesso è suddiviso in gruppi come dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Le misure nette delle diarie per le missioni all'estero sono quelle indicate in valuta estera, con riferimento a ciascun paese e a ciascun gruppo di personale, nella tabella *B* ugualmente annessa al presente decreto.

Restano fermi i trattamenti più favorevoli determinati anteriormente alla data del 15 giugno 1971.

Il precedente sopracitato decreto 30 giugno 1971 è soppresso.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° gennaio 1974, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1973
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 240

TABELLA A

Suddivisione in gruppi, ai fini del trattamento di missione all'estero, del personale statale, civile e militare compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, di ruolo e non di ruolo, dei magistrati ordinari e di quelli del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della giustizia militare, nonchè degli avvocati e procuratori dello Stato, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, sulla indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero.

GRUPPO 1°

Personale della magistratura: primo presidente della Corte di cassazione ed equiparati.

GRUPPO 2°

Personale della magistratura: procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti e avvocato generale dello Stato, presidenti di sezione della Corte di cassazione, presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato, qualifiche equiparate;

Personale civile: ambasciatori e prefetti di 1ª classe e qualifiche equiparate;

Personale militare: generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti;

Personale docente e direttivo della scuola: professori universitari alla 4ª e 5ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 3°

Personale della magistratura: consiglieri di Corte di cassazione, consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del tribunale supremo militare e sostituti avvocati generali dello Stato, qualifiche equiparate;

Personale civile: dirigenti generali e qualifiche equiparate;

Personale militare: generali di divisione e gradi corrispondenti.

GRUPPO 4°

Personale della magistratura: consiglieri di corte d'appello, primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, giudici ed equiparati, referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato, qualifiche equiparate;

Personale civile: dirigenti superiori, primi dirigenti, ispettori generali e direttori di divisione del ruolo ad esaurimento e direttori di divisione aggiunti, segretari capi, qualifiche equiparate;

Personale militare: generali di brigata, colonnelli, gradi corrispondenti;

Personale docente e direttivo della scuola: professori universitari alla 2ª e 3ª classe di stipendio, professori universitari aggregati alla 3ª, 4ª e 5ª classe di stipendio, presidi di 1ª categoria alla 1ª e 2ª classe di stipendio, professori 1° ruolo istruzione artistica alla 2ª e 3ª classe di stipendio, direttori dei conservatori e delle accademie alla 1ª e 2ª classe di stipendio, presidi di 2ª categoria alla 2ª classe di stipendio, ispettori scolastici, professori ruolo *A* alla 4ª e 5ª classe di stipendio, professori 2° ruolo istruzione artistica alla 3ª classe di stipendio, professori 3° ruolo istruzione artistica alla 4ª e 5ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 5°

Personale della magistratura: sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª e 2ª classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina o procuratori dello Stato;

Personale civile: direttori di sezione, consiglieri alla 2ª classe di stipendio, segretari principali, coadiutori superiori, capi reparto dei vigili del fuoco, qualifiche equiparate;

Personale militare: tenenti colonnelli, maggiori, gradi corrispondenti;

Personale docente e direttivo della scuola: professori universitari alla 1ª classe di stipendio, professori universitari aggregati alla 1ª e 2ª classe di stipendio, assistenti universitari alla 2ª, 3ª e 4ª classe di stipendio, presidi 2ª categoria alla 1ª classe di stipendio, professori ruolo *A* alla 2ª e 3ª classe di stipendio, professori 1° ruolo istruzione artistica alla 1ª classe di stipendio, professori 2° ruolo istruzione artistica alla 1ª e 2ª classe di stipendio, professori 3° ruolo istruzione artistica alla 2ª e 3ª classe di stipendio, professori 4° ruolo istruzione artistica alla 3ª e 4ª classe di stipendio, direttori didattici alla 1ª e 2ª classe di stipendio, professori ruolo *B* alla 3ª e 4ª classe di stipendio, professori ruolo *C* alla 4ª classe di stipendio, insegnanti elementari alla 4ª classe di stipendio, insegnanti tecnico pratici e insegnanti di arte applicata alla 4ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 6°

Personale della magistratura: aggiunti giudiziari, sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3ª classe, sostituti procuratori dello Stato, qualifiche equiparate;

Personale civile: consiglieri tecnici alla 1ª classe di stipendio, segretari alla 3ª classe di stipendio, coadiutori principali alla 2ª classe di stipendio, vice capi reparto dei vigili del fuoco, qualifiche equiparate;

Personale militare: capitani e gradi corrispondenti;

Personale docente e direttivo della scuola: assistenti universitari alla 1ª classe di stipendio, professori ruolo *A* alla 1ª classe di stipendio, professori 3° ruolo istruzione artistica alla 1ª classe di stipendio, professori 4° ruolo istruzione artistica alla 2ª classe di stipendio, professori ruolo *B* alla 2ª classe di stipendio, professori ruolo *C* alla 3ª classe di stipendio, insegnanti elementari alla 3ª classe di stipendio, insegnanti tecnico pratici e di arte applicata alla 3ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 7°

Personale della magistratura: uditori dopo sei mesi, uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato, uditori;

Personale civile: consiglieri alla 1ª classe di stipendio, segretari di 1ª e 2ª classe di stipendio, coadiutori principali alla 1ª classe di stipendio, coadiutori, capi squadra dei vigili del fuoco, qualifiche equiparate;

Personale militare: tenenti e sottotenenti, gradi corrispondenti;

Personale docente e direttivo della scuola: professori 4° ruolo istruzione artistica alla 1ª classe di stipendio, professori ruolo *B* alla 1ª classe di stipendio, professori ruolo *C* alla 1ª e 2ª classe di stipendio, insegnanti elementari alla 1ª e 2ª classe di stipendio, insegnanti tecnico pratici e insegnanti arte applicata alla 1ª e 2ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 8°

Personale della carriera ausiliaria, personale della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale operaio e salariato, qualifiche equiparate.

GRUPPO 9°

Aiutanti di battaglia, marescialli e gradi corrispondenti.

GRUPPO 10°

Sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti.

GRUPPO 11°

Caporali maggiori, caporali, soldati e gradi corrispondenti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
LA MALFA

TABELLA *B*

Diarie nette in valuta estera per le missioni all'estero riferite ai gruppi di personale dello Stato indicati nella tabella A e a ciascun Paese estero

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Afghanistan	sterline inglesi	12,76	11,33	10,07	9,68	8,69	8,42	7,65	7,37	7,37	7,04	6,38
Albania	dollari U.S.A.	29	25	23	22	20	19	18	17	17	15	14
Algeria	Id.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Alto Volta	Id.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Angola	escudos	825	734	651	627	561	545	495	479	479	453	413
Arabia (1)	dollari U.S.A.	37	33	30	29	25	24	23	22	22	21	19
Argentina	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Australia (2)	dollari australiani	31	28	24	23	21	20	19	18	18	16	15
Austria	scellini	825	734	651	627	561	545	495	479	479	453	413
Vienna	Id.	949	844	749	721	645	627	569	550	550	520	474
Bangla Desh	dollari U.S.A.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Beciuania	sterline inglesi	12,40	11,15	9,90	9,50	8,70	8,25	7,45	7	7	6,60	6,20
Belgio	franchi belgi	1725	1535	1363	1311	1173	1139	1035	1000	1000	949	863
Bhutan	dollari U.S.A.	33	30	26	25	23	22	20	19	19	18	17
Birmania	Id.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Bolivia	Id.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Brasile	Id.	41	36	33	32	28	26	25	24	24	23	21
Bulgaria	Id.	29	25	23	22	20	19	18	17	17	15	14
Burundi	sterline inglesi	13,64	12,27	10,89	10,45	9,57	9,08	8,20	7,70	7,70	7,26	6,82
Cambogia	dollari U.S.A.	37	33	30	29	25	24	23	22	22	21	19
Cameroun	Id.	39	35	31	30	26	25	24	23	23	22	20
Canada	dollari canadesi	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Cecoslovacchia	dollari U.S.A.	33	30	26	25	23	22	20	19	19	18	17
Centrafricana (Rep.)	Id.	39	35	31	30	26	25	24	23	23	22	20
Ceylon	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Ciad	Id.	39	35	31	30	26	25	24	23	23	22	20
Cile	Id.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Cina (Rep. Pop. Cinese)	Id.	38	34	30	29	26	25	23	22	22	21	19
Cina (Formosa)	Id.	32	29	25	24	22	21	20	18	18	17	16
Cipro	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Colombia	Id.	31	28	24	23	21	20	19	18	18	16	15
Congo (Rep. Pop.)	Id.	38	34	30	29	26	25	23	22	22	21	19
Corea del Nord	Id.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Corea del Sud	Id.	36	32	29	28	25	24	22	20	20	19	18
Costa d'Avorio	Id.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Costarica	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Cuba	Id.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Dahomey	Id.	33	30	26	25	23	22	20	19	19	18	17
Danimarca (3)	corone danesi	264	234	208	200	179	174	158	153	153	145	132
Dominicana (Rep.)	dollari U.S.A.	37	33	30	29	25	24	23	22	22	21	19
Equador	Id.	32	29	25	24	22	21	20	18	18	17	16
Egitto (RAU)	sterline inglesi	13,64	12,27	10,89	10,45	9,57	9,08	8,20	7,70	7,70	7,26	6,82
El Salvador	dollari U.S.A.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18

(1) Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Costa dei Pirati, Mascate e Oman.
(2) Isole Christmas, Cocos, Nauru, Nuova Guinea orientale, Norfolk, Papua.
(3) Groenlandia, Faroer.

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Etiopia	sterline inglesi	12,40	11,15	9,90	9,50	8,70	8,25	7,45	7	7	6,60	6,20
Filippine	dollari U.S.A.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Finlandia	Id.	40	35	31	30	28	26	24	23	23	22	20
Helsinki	Id.	42	37	33	32	29	28	25	24	24	23	21
Francia (4)	franchi francesi	194	173	153	147	132	128	117	112	112	107	97
Parigi	Id.	233	208	184	176	158	153	140	134	134	128	116
Gabon	dollari U.S.A.	39	35	31	30	26	25	24	23	23	22	20
Gambia	id.	39	35	31	30	26	25	24	23	23	22	20
Germania (RDT)	marchi occid.	85	76	67	65	58	56	51	49	49	47	43
Germania (RFT)	Id.	127	112	100	96	86	84	76	74	74	69	64
Bonn e Berlino	Id.	140	123	110	106	95	92	84	81	81	76	70
Ghana	dollari U.S.A.	33	30	26	25	23	22	20	19	19	18	17
Giamaica	Id.	32	29	25	24	22	21	20	18	18	17	16
Giappone	Id.	37	33	30	29	25	24	23	22	22	21	19
Tokio	Id.	41	36	33	32	28	26	25	24	24	23	21
Giordania	Id.	32	29	25	24	22	21	20	18	18	17	16
Gran Bretagna (5)	sterline inglesi	15,68	13,92	12,38	11,88	10,67	10,34	9,41	9,08	9,08	8,58	7,83
Londra	Id.	17,25	15,31	13,62	13,07	11,74	11,37	10,35	9,98	9,98	9,44	8,62
Grecia	dracme	730	650	577	555	496	482	438	423	423	401	365
Guatemala	dollari U.S.A.	32	29	25	24	22	21	20	18	18	17	16
Guinea	Id.	37	33	30	29	25	24	23	22	22	21	19
Haiti	Id.	37	33	30	29	25	24	23	22	22	21	19
Honduras	Id.	33	30	26	25	23	22	20	19	19	18	17
Hong Kong	Id.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
India (6)	Id.	33	30	26	25	23	22	20	19	19	18	17
Indonesia	Id.	39	35	31	30	26	25	24	23	23	22	20
Iran	sterline inglesi	13,64	12,27	10,89	10,45	9,57	9,08	8,20	7,70	7,70	7,26	6,82
Iraq	Id.	12,32	10,78	9,57	9,24	8,25	7,98	7,26	7,04	7,04	6,71	6,16
Irlanda	Id.	13,64	12,27	10,89	10,45	9,57	9,08	8,20	7,70	7,70	7,26	6,82
Islanda	dollari U.S.A.	32	29	25	24	22	21	20	18	18	17	16
Israele	Id.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17
Jugoslavia	Id.	31	28	24	23	21	20	19	18	18	16	15
Kenia	sterline inglesi	13,64	12,27	10,89	10,45	9,57	9,08	8,20	7,70	7,70	7,26	6,82
Kuwait	dollari U.S.A.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Laos	Id.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Libano	Id.	31	28	24	23	21	20	19	18	18	16	15
Liberia	Id.	33	30	26	25	23	22	20	19	19	18	17
Libia	lire libiche	16,5	14,91	13,04	12,54	11,22	10,89	9,90	9,57	9,57	9,08	8,25
Liechtenstein	franchi svizzeri	122	108	95	91	81	78	70	68	68	64	58
Lussemburgo	franchi belgi	1650	1469	1303	1254	1122	1089	990	957	957	908	825
Malawi	sterline inglesi	13,64	12,27	10,89	10,45	9,57	9,08	8,20	7,70	7,70	7,26	6,82
Malaysia	dollari U.S.A.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Malgascia (Rep.)	sterline inglesi	13,64	12,27	10,89	10,45	9,57	9,08	8,20	7,70	7,70	7,26	6,82
Malì	dollari U.S.A.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Malta	sterline inglesi	12,32	10,78	9,57	9,24	8,25	7,98	7,26	7,04	7,04	6,71	6,16
Marocco	dollari U.S.A.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Mauritania	Id.	39	35	31	30	26	25	24	23	23	22	20
Messico	Id.	33	30	26	25	23	22	20	19	19	18	17
Monaco (Principato)	franchi francesi	194	173	153	147	132	128	117	112	112	107	97
Mongolia	dollari U.S.A.	42	37	33	32	29	28	25	24	24	23	21
Mozambico	escudos	825	734	651	627	561	545	505	479	479	453	413
Nepal	dollari U.S.A.	33	30	26	25	23	22	20	19	19	18	17
Nicaragua	Id.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Niger	Id.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18

(4) Isole Comore, Wallis e Futuna, Guadalupa, Martinica, Reunion, Polinesia francese, Saint Pierre e Miquelon, Nuova Caledonia, Somalia francese, territori australi e antartici francesi, Guayana francese.
(5) Irlanda del Nord, Brunei, Honduras britannica, Guayana britannica, Gibilterra, Basutoland, Swaziland, territori antartici inglesi, isole Ascention, Seicelle, Bahama, Barbados, Bermude, Caicos, Cayman, Gilbert e Ellice, Falkland, Fenice, Salomone, Figi, Vergini, Mauritius, Nuove Ebridi, Pitcairn, S. Elena, Sopravento e Sottovento e Maldive.
(6) Sikkim.

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Nigeria	dollari U.S.A.	39	35	31	30	26	25	24	23	23	22	20
Norvegia	corone norvegesi	220	196	174	167	150	145	132	128	128	121	110
Nuova Zelanda (7)	dollari U.S.A.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Olanda (8)	fiorini	123	112	99	94	86	82	75	70	70	66	61
Pakistan	dollari U.S.A.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Panama	Id.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Paraguay	Id.	32	29	25	24	22	21	20	18	18	17	16
Perù	Id.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Polonia	Id.	31	28	24	23	21	20	19	18	18	16	15
Portogallo (9)	escudos	825	734	651	627	561	545	495	479	479	453	413
Rhodesia	sterline inglesi	14,52	12,65	11,33	10,89	10,01	9,46	9,13	8,64	8,64	8,14	7,26
Romania	dollari U.S.A.	31	28	24	23	21	20	19	18	18	16	15
Ruanda	sterline inglesi	14,52	12,65	11,33	10,89	10,01	9,46	9,13	8,64	8,64	8,14	7,26
Senegal	dollari U.S.A.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Sierra Leone	Id.	39	35	31	30	26	25	24	23	23	22	20
Singapore	Id.	37	33	30	29	25	24	23	22	22	21	18
Siria	sterline inglesi	12,32	10,78	9,57	9,24	8,25	7,98	7,26	7,04	7,04	6,71	6,16
Somalia	Id.	14,52	12,65	11,33	10,89	10,01	9,46	9,13	8,64	8,64	8,14	7,26
Spagna (10)	pesetas	1650	1469	1303	1254	1122	1089	990	957	957	908	825
Madrid	Id.	1815	1616	1434	1379	1234	1198	1089	1053	1053	999	908
Stati Uniti d'America (11)	dollari U.S.A.	42	37	33	32	29	28	25	24	24	23	21
Washington	Id.	46	41	36	35	32	31	28	26	26	25	23
New York	Id.	51	44	40	38	35	34	30	29	29	28	25
Sud Africa (Rep.) (12)	sterline inglesi	14,52	12,65	11,33	10,89	10,01	9,46	9,13	8,64	8,64	8,14	7,26
Sudan	Id.	13,64	12,27	10,89	10,45	9,57	9,08	8,20	7,70	7,70	7,26	6,82
Svezia	corone svedesi	176	156	139	134	120	117	106	102	102	97	88
Svizzera	franchi svizzeri	134	119	105	100	89	86	77	75	75	70	64
Ginevra e Berna	Id.	148	132	117	113	101	98	89	86	86	82	75
Thailandia	dollari U.S.A.	37	33	30	29	25	24	23	22	22	21	18
Tanzania	sterline inglesi	14,26	12,82	11,39	10,93	10	9,49	8,57	8,05	8,05	7,59	7,13
Togo	dollari U.S.A.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Trinidad e Tobago	Id.	41	36	33	32	28	26	25	24	24	23	21
Tunisia	Id.	35	31	28	26	24	23	22	21	21	20	18
Turchia	Id.	36	32	29	28	25	24	22	20	20	19	18
Uganda	sterline inglesi	14,52	12,65	11,33	10,89	10,01	9,46	9,13	8,64	8,64	8,14	7,26
Ungheria	dollari U.S.A.	31	28	24	23	21	20	19	18	18	16	15
Unione Sovietica	Id.	33	30	26	25	23	22	20	19	19	18	17
Uruguay	Id.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Venezuela	Id.	41	36	33	32	28	26	25	24	24	23	21
Vietnam del Nord	Id.	41	36	33	32	28	26	25	24	24	23	21
Vietnam del Sud	Id.	41	36	33	32	28	26	25	24	24	23	21
Yemen	Id.	39	35	31	30	26	25	24	23	23	22	20
Yemen Meridionale	Id.	39	35	31	30	26	25	24	23	23	22	20
Zaire	Id.	39	35	31	30	26	25	24	23	23	22	20
Zambia	sterline inglesi	13,64	12,27	10,89	10,45	9,57	9,08	8,20	7,70	7,70	7,26	6,82
Zanzibar	Id.	13,64	12,27	10,89	10,45	9,57	9,08	8,20	7,70	7,70	7,26	6,82

(7) Isole di Cook e Tokelau.
(8) Guayana olandese.
(9) Isole di Capo Verde, Sao Tomé e Principe, Timor; Guinea portoghese, Macao.
(10) Isole Canarie, Fernando Poo; Ifni, Ceuta e Melilla; Guinea spagnola.
(11) Isole Caroline, Marianne, Marshall, Portorico, Guam, Vergini americane, Samoa americane, Ryukiu, Bonin, Volcano Marcus.
(12) Africa del Sud Ovest.

Note:

a) Al Presidente e al Vice presidente del Consiglio dei Ministri vanno corrisposte le diarie di cui al « Gruppo 1° ».

b) Ai Sottosegretari di Stato vanno corrisposte le diarie di cui al « Gruppo 2° ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*
LA MALFA

(35)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1973.

Iscrizione di tre varietà di barbabietola da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente la istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 1482 in data 6 dicembre 1973, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 29 novembre 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di tre varietà di barbabietola da zucchero;

Visto il verbale della predetta adunanza del 29 novembre 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di barbabietola da zucchero, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 29 novembre 1973, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Barbabietola da zucchero « Hatibel »:
origine della varietà: da incroci tra materiale genetico diploide, triploide e tetraploide;
responsabile della conservazione in purezza: « Società europea del seme - Bruxelles (Belgio).

2) Barbabietola da zucchero « Hilleshög Au Mono »:
origine della varietà: da incroci tra materiale monogerme genetico diploide e tetraploide;
responsabile della conservazione in purezza: Hilleshög Frö AB Landskrona (Svezia).

3) Barbabietola da zucchero « Hilleshög Tetra Tri AU »:
origine della varietà: da incroci tra materiale monogerme genetico diploide e tetraploide;
responsabile della conservazione in purezza: Hilleshög Frö AB Landskrona (Svezia).

Roma, addì 20 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(60)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1974.

Ristrutturazione presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'ordinamento interno della Direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, con la quale fu istituita, presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1972, n. 27-*T*, con il quale è stato definito l'ordinamento interno della direzione predetta;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1973, n. 26-*T*, con il quale si è provveduto, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad articolare in cinque divisioni, con l'attribuzione delle relative competenze, l'organico dirigenziale dei primi dirigenti, fissato dall'allegato II della tabella XII, quadro *A*, del suindicato decreto presidenziale, della Direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del cennato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, occorre ristrutturare anche l'ordinamento interno della suindicata direzione, attribuendo nell'ambito della propria competenza al primo dirigente, capo della divisione 1ª, in aggiunta ai compiti già stabiliti, anche quello relativo alle questioni del personale e dell'amministrazione interna della direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento si articola nelle seguenti cinque divisioni:

Divisione 1ª:

Affari generali del Ministero - Coordinamento della legislazione attinente alla politica dei trasporti. Questioni giuridiche ed economiche relative al personale nonchè l'amministrazione interna della direzione generale.

Divisione 2ª:

Affari concernenti la politica dei trasporti - Studi economici e statistici - Bilanci.

Divisione 3ª:

Elaborazione del conto nazionale dei trasporti.

Divisione 4ª:

Programmazione nazionale dei trasporti - Piani regionali - Studi concernenti gli investimenti - Studi relativi a problemi di esercizio e di sviluppo delle nuove tecniche di trasporto.

Divisione 5ª:

Rapporti con le Comunità europee - C.E.M.T. - O.N.U. - Altre organizzazioni internazionali per i problemi interessanti i diversi mezzi di trasporto - Accordi di traffico internazionale.

Art. 2.

Dei due dirigenti superiori previsti dal quadro *A* della tabella XII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, uno svolge le funzioni di vice direttore generale e l'altro quelle di consigliere ministeriale aggiunto. Il vice direttore generale coadiuva il direttore generale sostituendolo in caso di sua assenza od impedimento e cura l'organizzazione interna della direzione generale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1974

Il Ministro: PRETI

(125)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1974.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Cagli, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cagli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca popolare di Cagli, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cagli (Pesaro), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare di Cagli, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cagli (Pesaro), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1974

Il Ministro: LA MALFA

(184)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1974.

Sostituzione del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 371, con il quale sono state stabilite le norme per la composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'Ente predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, concernente la integrazione dei consigli di amministrazione di taluni enti, ivi compreso l'E.N.A.P.I., con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1973 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.P.I. per il triennio 15 luglio 1973-14 luglio 1976;

Visto il telegramma n. 011310 1/12309 del 15 dicembre 1973, con il quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica ha designato quale proprio rappresentante in seno al predetto organo collegiale il dott. Michele Paradiso in sostituzione del dott. Walter Paccagnini, impedito;

Ritenuta la opportunità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Michele Paradiso viene chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in sostituzione del dott. Walter Paccagnini, impedito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1974

Il Ministro: DE MITA

(157)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 8 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'11 gennaio 1974, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1974 al 28 febbraio 1974 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di gennaio 1974 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di lire 250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 95,50 per cento lire di valore nominale.

Le relative richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro in Roma, entro e non oltre il giorno 23 gennaio 1974, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto sopra menzionato.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 gennaio 1974.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1974

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1974
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 347

(231)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'ente morale « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1973, registro n. 26 Interno, foglio n. 166, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla defunta sig.ra Paola de Asmundis di alcuni locali facenti parte della casa in condominio sita in Torino, via S. Antonio da Padova n. 11, disposta in suo favore dai signori Giulio Cesare Griva, Annamaria Giachetti in De Barberis, dott. Enrico Durelli, dott. ing. Pietro Losana, dott. Edoardo Camussi, rag. Carlo Castelli e dott. ing. Piero Casassa.

(166)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di struttura della materia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento, è vacante la cattedra di struttura della materia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(158)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi del 9 gennaio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	630,25	630,25	627 —	630,25	630 —	630,25	629,50	630,25	630,25	630,25
Dollaro canadese	638,60	638,60	629 —	638,60	631,50	638,60	637,40	638,60	638,60	638,60
Franco svizzero	187,85	187,85	187	187,85	187,25	187,85	187,10	187,85	187,85	187,85
Corona danese	95,03	95,03	94,60	95,03	93,75	95,05	94,90	95,03	95,03	95,03
Corona norvegese	106,43	106,43	106 —	106,43	105,25	106,44	106,40	106,43	106,43	106,43
Corona svedese	132,95	132,95	133,25	132,95	131,50	132,90	133 —	132,95	132,95	132,95
Fiorino olandese	216,60	216,60	215,75	216,60	215,50	216,55	215,93	216,60	216,60	216,60
Franco belga	14,90	14,90	14,75	14,90	14,75	14,90	14,8050	14,90	14,90	14,90
Franco francese	129,14	129,14	128,70	129,14	128 —	129,14	129 —	129,14	129,14	129,14
Lira sterlina	1423,10	1423,10	1423,75	1423,10	1420 —	1423,10	1420,75	1423,10	1423,10	1423,10
Marco germanico	227,83	227,83	227 —	227,83	226,60	227,80	228,25	227,83	227,83	227,83
Scellino austriaco	30,948	30,948	30,90	30,948	30,75	30,94	31,09	30,948	30,94	30,94
Escudo portoghese	23,81	23,81	23,80	23,81	23,50	23,80	24 —	23,81	23,81	23,81
Peseta spagnola	11,065	11,065	11,05	11,065	10,75	11,05	11,09	11,065	11,06	11,06
Yen giapponese	2,107	2,107	2,12	2,107	2,10	2,10	2,12	2,107	2,10	2,10

Media dei titoli del 9 gennaio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,375
Redimibile 3,50 % 1934	98,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,675
» 5 % (Ricostruzione)	97,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,800
» 5 % (Città di Trieste)	97,975
» 5 % (Beni esteri)	94,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,925
» 5,50 % » » 1968-83	92,275
» 5,50 % » » 1969-84	92,325
» 6 % » » 1970-85	96,450
» 6 % » » 1971-86	96,400
» 6 % » » 1972-87	96,400
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	101,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,450
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,700
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 gennaio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,875
Dollaro canadese	638 —
Franco svizzero	187,475
Corona danese	94,965
Corona norvegese	106,415
Corona svedese	132,975
Fiorino olandese	216,265
Franco belga	14,852
Franco francese	129,07
Lira sterlina	1421,925
Marco germanico	228,04
Scellino austriaco	31,019
Escudo portoghese	23,905
Peseta spagnola	11,077
Yen giapponese	2,113

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Leonardo »

Con decreto ministeriale n. 1435 del 27 dicembre 1973 la S.p.a. Norda, con sede in Milano, piazza SS. Trinità, 6, e stabilimento di produzione a Primaluna, provincia di Como, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Leonardo », che sgorga nella concessione della sorgente di acqua minerale Introbio in territorio del comune di Primaluna, provincia di Como.

L'acqua verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di due litri, un litro e mezzo, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro. Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca a fondo color nocciola, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 10,5 per le bottiglie da 2, 1½ ed 1 litro, di cm. 13 × cm. 8 per quelle da 1/2 litro e di cm. 11 × cm. 7 per quelle da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri di colore nero, sono riportate le proprietà terapeutiche indicate in data 30 maggio 1972 dal prof. A. Baserga, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Ferrara ed in data 28 giugno 1972 dal prof. S. Gaiatto, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara, il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 20 ottobre 1972 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia e la dicitura « L'acqua oligominerale Leonardo trova indicazione anche per la diluizione del latte nella prima infanzia ».

Nel riquadro centrale, nel quale figura l'immagine di Leonardo, dall'alto in basso, si legge « Acqua oligominerale naturale » in caratteri di colore bianco racchiuso in una riga bianca, « Leonardo » in caratteri di colore bianco, « diuretica antiurica » « imbottigliata dalla Norda S.p.a. nello stabilimento di Primaluna (Como) - Comune di Primaluna (Como) » in caratteri di colore nero. Nel riquadro destro è riportata l'analisi chimica e chimico-fisica eseguita l'11 dicembre 1971 dal dott. A. Boari nel laboratorio chimico provinciale di Bologna, diretto dal dottor M. Mengoli. In fondo allo stesso riquadro figurano gli estremi della autorizzazione alla vendita. I recipienti saranno inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio di forma trapezoidale e di colore nocciola sul quale si legge « Norda S.p.a. » entro una riga bianca, e « Leonardo » in caratteri di colore bianco, « Acqua oligominerale naturale » in caratteri di colore nero.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto.

L'acqua, sgorgante dalla viva roccia, si raccoglie in tre vasche di cemento e, mediante conduttura di acciaio inossidabile, viene addotta ad un serbatoio di raccolta, costruito in cemento, per essere poi imbottigliata nello stabilimento dell'acqua minerale « Daggio » della stessa società Norda. La chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a corona o con tappi a vite.

(133)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « S. Antonio »

Con decreto ministeriale n. 1434 del 27 dicembre 1973 la Verga Antonio Spumador fonte S. Antonio S.p.a., con sede legale in Lomazzo, viale Como, 56, provincia di Como, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale nazionale « S. Antonio », di cui ai decreti ministeriali n. 1264 e 1265 del 15 maggio 1972, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro e mezzo e di un litro, chiusi con tappi a vite in alternativa a tappi a corona, sia per il tipo naturale che addizionato di gas acido carbonico.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali a quelle già autorizzate, con i citati decreti, per la confezione da un litro, sulle quali figurerà in fondo al riquadro sinistro, il relativo contenuto di acqua imbottigliata.

Restano invariate le altre prescrizioni disposte con i suddetti decreti.

(132)

Autorizzazione al laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Verona ad eseguire analisi batteriologiche particolareggiate di acque minerali.

Con decreto n. 1433 del 10 dicembre 1973 il reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Verona è stato autorizzato ad effettuare analisi batteriologiche particolareggiate di acque minerali.

(135)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Cagli, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cagli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 7 gennaio 1974 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Cagli, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cagli (Pesaro), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Decreta:

Il sig. cav. Michele Di Lauro, nato a Spinazzola il 6 ottobre 1911 è nominato commissario straordinario ed i signori rag. Angelo Maria Cordella, nato ad Urbino il 29 gennaio 1924, avv. Nicola Perrulli nato a Montecopiolo il 20 giugno 1928 e dott. Italo Guerra, nato a Taranto il 24 marzo 1921, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Cagli, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cagli (Pesaro), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati nelle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1974

Il Governatore: CARLI

(185)

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Taranto

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1979 in data 7 dicembre 1973, è stata approvata, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, la variante al piano regolatore generale del comune di Taranto per la costruzione della via Lucania nel tratto compreso tra corso Italia e via Medaglie d'Oro.

(14014)

REGIONE CAMPANIA

Variante integrativa al piano di zona del comune di Buonalbergo

Con decreto del presidente della regione Campania n. 1101 in data 6 ottobre 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 2790/240 del 12 giugno 1973, è stato approvato il secondo progetto di variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Buonalbergo (Benevento), approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania n. 20584 dell'8 maggio 1963, in base alla deliberazione comunale n. 30 del 27 ottobre 1970, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(168)

Proroga di efficacia del piano di zona del comune di Luogosano

Con decreto del presidente della regione Campania n. 1102 in data 6 ottobre 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 2143/215 del 9 maggio 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due (e precisamente fino al 14 febbraio 1975) al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Luogosano (Avellino), approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania n. 7379 del 14 marzo 1963, giusta richiesta comunale n. 71 del 29 gennaio 1973, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(39)

Proroga di efficacia del piano di zona del comune di S. Leucio del Sannio

Con decreto del presidente della regione Campania n. 748 in data 19 luglio 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 979/148 del 9 marzo 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due e precisamente fino al 14 febbraio 1975 al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di S. Leucio del Sannio (Benevento); approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania n. 7376/1 del 14 febbraio 1963, giusta richiesta comunale del 10 febbraio 1972 assunta senza opposizioni in base alla deliberazione di G. M. n. 45 del 5 dicembre 1972, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(167)

Proroga di efficacia del piano di zona del comune di Flumeri

Con decreto del presidente della regione Campania n. 1234 in data 16 ottobre 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 2142/214 del 9 maggio 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due (e precisamente fino al 6 marzo 1975) al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Flumeri (Avellino), approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania n. 10996 del 6 marzo 1963, giusta richiesta comunale n. 596 del 2 marzo 1972 avanzata in conformità della deliberazione di giunta municipale n. 13 del 4 febbraio 1973, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(40)

Proroga di efficacia del piano di zona del comune di S. Nicola Baronia

Con decreto del presidente della regione Campania n. 1096 in data 6 ottobre 1973, sulla base della deliberazione di giuntaa regionale n. 3083/261 del 22 giugno 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due e precisamente fino all'8 marzo 1975, al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di S. Nicola Baronia (Avellino), approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania n. 11220 dell'8 marzo 1963, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(38)

Proroga di efficacia del piano di zona del comune di Reino

Con decreto del presidente della regione Campania n. 1099 in data 6 ottobre 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 2144/216 del 9 maggio 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due (e precisamente fino al 22 novembre 1975) al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Reino (Benevento), approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania n. 61241 del 22 novembre 1963, giusta richiesta comunale del 13 marzo 1973, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, numero 167.

(37)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/381/29-V del 25 ottobre 1929, con il quale il cognome del sig. Kralj Enrico, nato a Trieste il 3 novembre 1884, venne ridotto in forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Cuk Antonia ed ai figli Regina, Enrico e Leonardo;
Vista la domanda di data 24 ottobre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto sig. Carli Leonardo, nato a Trieste il 2 novembre 1920 e qui residente, Trebiciano 200, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj »;
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/381/29/V del 25 ottobre 1929 è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Carli Leonardo è restituito nella forma originaria di « Kralj ».

La predetta restituzione si estende anche al cognome « Carli » acquisito dalla moglie Milivojevic Dragojla, nata a Raterí-Jasenicki (Jugoslavia) il 27 agosto 1924, a seguito del matrimonio.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti del figlio Oliver Carli, nato a Trieste il 9 novembre 1969.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 dicembre 1973

Il prefetto: DI LORENZO

(13989)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2116/29-V del 13 maggio 1931, con il quale il cognome del sig. Giovanni Grgič, nato a Trieste il 3 maggio 1876, venne ridotto in forma italiana di « Gregori », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Caterina Grgič ed ai figli Francesco, Maria, Gabriele, Ludmilla e Vida;
Vista la domanda di data 10 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia del predetto, sig.ra Gregori Maria ved. Carli, nata a Trieste il 27 aprile 1909 e qui residente, Padriciano 165, chiede la restituzione del cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Grgič ».
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/2116/29-V del 13 maggio 1931 è revocato. Di conseguenza il cognome di nascita della signora Gregori Maria ved. Carli è restituito nella forma originaria di « Grgič ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 13 dicembre 1973

Il prefetto: DI LORENZO

(71)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2116/29-V del 13 maggio 1931, con il quale il cognome del sig. Giovanni Grgič, nato a Trieste il 3 maggio 1876, venne ridotto in forma italiana di « Gregori », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Caterina Grgič ed ai figli Francesco, Maria, Gabriele, Ludmilla e Vida;
Vista la domanda di data 10 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia del predetto, sig.na Gregori Vida, nata a Trieste il 23 settembre 1921 e qui residente, Padriciano 54, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Grgič »;
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/2116/29-V del 13 maggio 1931 è revocato. Di conseguenza il cognome della sig.na Gregori Vida è restituito nella forma originaria di « Grgič ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 13 dicembre 1973

Il prefetto: DI LORENZO

(74)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 1974.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle tasse di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1974.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 500, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 30 aprile 1974 corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per Cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L 2.400, per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di Cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

17 *giugno* 1974: ricorso per Cassazione in materia civile;
19 *giugno* 1974: ricorso per Cassazione in materia penale;
21 *giugno* 1974: ricorso in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 20 novembre 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Registro n. 51 *Grazia e giustizia, foglio n.* 117

(112)

Sessione ordinaria di novembre 1973 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, nonchè la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957 n 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1973 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 500, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;

la residenza;

la cittadinanza;

il godimento dei diritti politici.

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968. n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), a' termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto-legge 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul cap. X, capitolo 3449, art. 1 («quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti»).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni) e legalizzati. se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 19 novembre 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973
Registro n. 51 *Grazia e giustizia, foglio n.* 124

(138)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti n. 2651, in data 1° ottobre 1971 e 9 novembre 1971, con i quali veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1970;

Visti i decreti n. 4778, n. 2533 e n. 4937, rispettivamente in data 15 gennaio 1973, 9 luglio 1973 e 23 novembre 1973, concernenti la costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti i verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria degli idonei formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Miro Luca	punti	63,130
2. Tedeschi Gaetano	»	59,216
3. Mongiello Ruggiero	»	52,995
4. Spinelli Angelo	»	52,505
5. Romei Lorenzo	»	50,270
6. Martino Domenico	»	49,000
7. Venuti Ernani	»	48,012
8. Ronconi Duilio	»	47,339

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 10 dicembre 1973

Il medico provinciale: CARPINELLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5200 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in provincia al 30 novembre 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla dichiarazione dei vincitori, tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti, nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296 ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n 4;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Miro Luca: Mugnano del Cardinale;
2) Tedeschi Gaetano: Serino;
3) Mongiello Ruggiero: Paternopoli;
4) Spinelli Angelo: S. Paolina;
5) Martino Domenico: Pietradefusi;
6) Venuti Ernani: S. Stefano del Sole;
7) Ronconi Duilio: Tufo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 10 dicembre 1973

Il medico provinciale: CARPINELLA

(116)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1973, n. **61.**

Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 23 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

Ai fini della protezione del suolo, dell'aria e delle acque da inquinamento, sono sottoposti alle disposizioni della presente legge lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo, diretto ed indiretto, pubblico e privato, di rifiuti solidi e semisolidi comunque classificati, nonchè la disciplina che ne stabilisce la raccolta, il trasporto e lo smaltimento.

Art. 2.

Classificazione dei rifiuti

I rifiuti solidi o semisolidi vengono classificati nelle seguenti categorie:

a) *rifiuti urbani*:

si intendono i rifiuti non liquidi, che di norma provengono dagli usi domestici quali: residui organici dell'alimentazione; scorie; ceneri e fuliggini; cocciame; carta; materiale da imballaggio; prodotti e contenitori in vetro, metallici e plastici; stracciame e simili, nonchè residui provenienti dai mercati e dalla pulizia delle strade.

Vengono assimilati ai rifiuti urbani quelli provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali o di qualsiasi altro tipo da definirsi nel regolamento di esecuzione, con caratteristiche equivalenti a quelle dei rifiuti di cui al precedente comma;

b) *rifiuti ingombranti*:

si intendono i rifiuti con particolari dimensioni e caratteristiche quali: oggetti di arredamento; mobili; carcasse di veicoli e di elettrodomestici; attrezzi e strutture metalliche in genere, nonchè grandi imballaggi;

c) *rifiuti speciali*:

si intendono i rifiuti con particolari caratteristiche riguardanti le quantità e qualità prodotte e le difficoltà di loro raccolta e smaltimento, quali: residui solidi o semisolidi provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di altro genere, da definirsi nel regolamento di esecuzione; da lavorazioni agricole; rifiuti provenienti da ospedali, istituti di prevenzione, cura e simili; materiali provenienti da demolizioni e scavi; pneumatici; rifiuti chimicamente aggressivi, esplodenti o infiammabili; residui di olii combustibili, lubrificanti o materiali impregnati di olii; carogne di animali e residui della macellazione; fanghi provenienti dalla depurazione biologica delle acque luride e da processi produttivi; materiale di spurgo di pozzi neri; sostanze radioattive o velenose.

Il regolamento di esecuzione stabilisce i criteri secondo i quali vengono precisate le caratteristiche dei rifiuti in riferimento alle categorie di appartenenza.

Art. 3.

Criteri di ammissibilità degli scarichi

E' fatto divieto in modo assoluto di effettuare scarichi e depositi di rifiuti di cui al precedente art. 2:

a) nelle acque pubbliche o private comunque classificate;

b) nel suolo pubblico e privato, se non previa autorizzazione concessa ai sensi del successivo art. 10;

c) nelle reti delle fognature limitatamente ai casi previsti nel regolamento di esecuzione e secondo i criteri in esso stabiliti.

Le aree pubbliche destinate a strade, parcheggi, piazze, marciapiedi, parchi urbani e giardini pubblici, e di qualsiasi altro genere, fatta eccezione per quelle autorizzate ai sensi della presente legge, devono essere mantenute sgombre da ogni rifiuto a cura delle amministrazioni comunali, le quali vi provvedono attraverso apposito servizio.

Analogo abbligo compete al proprietario, possessore o conduttore di aree scoperte entro i fabbricati di qualsiasi tipo od interposte ad essi.

Art. 4.

Obblighi dei comuni e delimitazione del servizio di raccolta relativi ai rifiuti urbani

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, competono ai comuni, i quali sono tenuti a provvedervi predisponendo, ai sensi di legge, i relativi servizi. Tali servizi possono anche essere disposti da consorzi di comuni e dalle comunità comprensoriali.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di smaltimento viene esteso a tutto il territorio comunale od a quello interessato dal consorzio o dal comprensorio, fatta eccezione per quelle zone con popolazione non agglomerata, secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione, nelle quali i servizi medesimi possono essere accordati ai singoli privati con la condizione che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento si svolgano in piena armonia con le disposizioni stabilite nella presente legge.

Analoga disposizione di cui al precedente comma può essere adottata nei confronti dei comuni o loro consorzi che non dispongono di un nucleo rilevante di popolazione agglomerata.

Art. 5.

Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

I rifiuti urbani, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, devono essere raccolti in appositi contenitori, a loro volta depositati in adatti spazi o locali fino al momento del trasporto, in modo da evitare qualsiasi dispersione dei rifiuti medesimi e qualsiasi effetto maleodorante. E' fatto in ogni caso divieto di depositare nei contenitori rifiuti ingombranti e speciali, di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2.

Alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di cui al comma precedente deve essere provveduto con frequente periodicità, in conformità all'esigenza di garantire il rispetto delle norme igieniche, del pubblico decoro, della tutela dell'ambiente e del paesaggio, delle disposizioni antincendio e della sicurezza in generale.

I mezzi da utilizzarsi per il trasporto dei rifiuti devono essere realizzati in maniera tale da evitare ogni forma di dispersione dei rifiuti medesimi.

Il regolamento di esecuzione stabilisce i criteri e le disposizioni con cui procedere alla cernita ed al recupero dei rifiuti ammessi, le caratteristiche dei contenitori, dei locali e degli spazi destinati a raccogliere i rifiuti medesimi, la periodicità con cui deve essere provveduto alla raccolta ed al trasporto, nonchè le caratteristiche dei mezzi di trasporto.

Quando si provvede ad organizzare il trasporto dei rifiuti in tempi e fasi differenziate tali da richiedere il travaso dei rifiuti stessi in mezzi diversi, le relative operazioni devono venire eseguite in appositi spazi denominati centri di raccolta, che possono essere dotati di particolari strutture destinate a facilitare le operazioni di carico e scarico. In tali spazi possono venire realizzate le autorimesse ed i relativi servizi e devono essere in ogni caso scrupolosamente osservate le disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma, riguardanti le precauzioni dirette ad evitare la dispersione dei rifiuti, gli effetti maleodoranti, nonchè il rispetto delle norme igienico-sanitarie, ambientali e di sicurezza in genere.

Art. 6.

Smaltimento dei rifiuti urbani

I rifiuti urbani, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, devono essere trasportati in appositi impianti di trattamento per essere inceneriti o trasformati. Tali impianti devono rispondere alle caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione e comunque sin d'ora ai seguenti principi:

a) ridurre al minimo consentito dal progresso della tecnica, la produzione di scorie, di sostanze inquinanti e la emissione di fumi;

b) disporre di attrezzature e dispositivi sufficienti a garantire la continuità del trattamento, salvo le interruzioni dovute ad ordinaria manutenzione o ai guasti.

Fino a quando non vengono realizzati gli impianti di cui al precedente primo comma, viene ammesso lo scarico ed il deposito dei rifiuti urbani, di quelli ingombranti e di quelli

speciali, autorizzati ai sensi del successivo art. 10, nelle discariche controllate. Nel regolamento di esecuzione vengono stabiliti i criteri secondo i quali provvedere alla scelta delle rispettive aree con particolare riguardo alle caratteristiche geomorfologiche dei terreni delle apparecchiature necessarie, delle modalità con cui provvedere alla sistemazione, costipamento e copertura dei rifiuti, dell'impiego di larvicidi e di insetticidi, nonchè ogni ulteriore disposizione riguardante la tutela del paesaggio, il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed antinquinamento e di sicurezza in genere.

E' fatto in ogni caso divieto di procedere alla combustione dei rifiuti depositati nelle discariche.

Non appena il territorio servito è dotato dell'impianto di trattamento di cui al precedente primo comma, l'utilizzazione della discarica è limitata esclusivamente ai servizi indicati nei successivi articoli 7 e 8, autorizzati ai sensi del successivo art. 10, ed al deposito delle scorie prodotte negli impianti di trattamento, salvo il caso in cui il deposito di rifiuti urbani venga richiesto a seguito di guasti agli impianti di trattamento o nel periodo di loro ordinaria manutenzione.

Gli impianti di trattamento e le discariche controllate di cui ai commi precedenti devono essere ubicati in zone tali da non arrecare noia o molestia agli abitanti, tenendo conto delle caratteristiche geologiche e morfologiche dei terreni, della direzione principale dei venti, nonchè della convenienza di raggruppare lavorazioni omogenee o di utilizzare servizi pubblici di igiene ambientale.

Quando trattasi di abitati o nuclei abitati non compresi nella delimitazione territoriale, di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 4, il servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, di cui al precedente art. 2, compete agli interessati con l'obbligo di provvedere al loro trasporto negli impianti o nelle discariche controllate, di cui ai precedenti commi, o di quelli di cui ai successivi articoli 7 e 8. In ogni caso i comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali possono stabilire particolari convenzioni con i produttori per organizzare il servizio di trasporto. Lo smaltimento è a carico dei comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali per i rifiuti, di cui alla lettera *a)* del precedente art. 2, ovvero degli interessati per i rifiuti, di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo articolo, secondo criteri, modalità e procedure, di cui ai successivi articoli 7 e 8, e salvo quanto nei medesimi prescritto.

Solamente nel caso di abitazioni agricole, modesti insediamenti residenziali, alberghi e di rifugi alpini con caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione, è ammesso lo smaltimento in idonei depositi controllati da realizzarsi in apposite località. Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche dei depositi prescritti.

Art. 7

Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti

I servizi inerenti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti ingombranti, di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2, competono direttamente al detentore, il quale è tenuto a provvedervi depositandoli nelle discariche controllate, di cui al secondo comma del precedente art. 6, o in appositi spazi organizzati a cura dei comuni.

Gli spazi organizzati di cui al precedente comma possono anche essere disposti da consorzi di comuni e dalle comunità comprensoriali.

L'ufficio tutela risorse naturali della provincia autonoma provvede con frequente periodicità, da determinarsi nel regolamento di esecuzione, al trasporto delle carcasse di veicoli e di elettrodomestici per essere avviati negli impianti di recupero o di smaltimento più vicini.

Gli oggetti metallici vengono alienati quali rottami da reimpiegare in successivi processi produttivi a cura dei comuni, loro consorzi o delle comunità comprensoriali e quando ciò non risulta possibile, a cura dell'ufficio tutela risorse naturali, vengono avviati negli impianti di cui al comma precedente. Gli oggetti ingombranti non soggetti a recupero di altro tipo vengono depositati nelle discariche controllate, di cui al secondo comma del precedente art. 6, o nei casi previsti nel regolamento di esecuzione, depositati negli impianti di trattamento, di cui al primo comma del precedente art. 6, per essere inceneriti o trasformati.

I comuni, loro consorzi o comunità comprensoriali possono stabilire particolari convenzioni con i produttori per il deposito o per il trattamento degli oggetti non soggetti a recupero.

Art. 8.

Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali

Il regolamento di esecuzione stabilisce i requisiti di ammissibilità dei rifiuti solidi e semisolidi industriali, artigianali e commerciali o di altro tipo, da depositarsi direttamente nelle discariche controllate aventi le caratteristiche di cui al secondo comma del precedente art. 6, nonchè i requisiti di ammissibilità di quelli che per essere depositati nelle discariche medesime devono preventivamente subire un processo di pretrattamento.

Il regolamento di esecuzione stabilisce altresì le caratteristiche dei rifiuti solidi e semisolidi, industriali, artigianali, commerciali o di altro tipo, che possono venire smaltiti negli impianti di trattamento, aventi le caratteristiche di cui al primo comma del precedente art. 6, per essere inceneriti o trasformati.

La realizzazione e l'organizzazione della discarica e degli impianti di trattamento, come pure il servizio di raccolta, trasporto e deposito dei rifiuti solidi e semisolidi, industriali, artigianali e commerciali o di altro tipo è a carico esclusivo dei produttori. I comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali possono stabilire particolari convenzioni con i produttori stessi per organizzare il deposito dei rifiuti industriali, artigianali e commerciali nelle discariche controllate pubbliche, o per essere inceneriti o trasformati negli impianti di trattamento pubblici.

I depositi di stallatico o di liquami destinati a fertilizzare i terreni agricoli provenienti da stalle, quando prescritto dal regolamento di esecuzione, devono essere collocati in appositi contenitori da realizzarsi con materiale idoneo e rispondere alle caratteristiche stabilite nel regolamento stesso.

Il regolamento di esecuzione precisa i casi in cui i proprietari o possessori di depositi di stallatico e liquami, nonchè di depositi controllati, di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, i cui contenitori non siano realizzati con le caratteristiche e modalità, di cui al comma precedente, sono tenuti, entro 12 mesi dalla entrata in vigore del regolamento medesimo, a presentare al sindaco del comune territorialmente interessato il progetto per l'adeguamento.

In tale caso il sindaco notifica all'interessato il termine, non superiore a 10 mesi, entro il quale vi deve essere data esecuzione. In caso di mancata presentazione del progetto o di inosservanza del termine, il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono riscosse dal comune a carico del trasgressore, secondo le disposizioni della legge speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

I rifiuti che si formano negli ospedali e nei locali degli istituti di cura e prevenzione, pubblici o privati, non possono essere nè asportati nè accumulati in depositi, ma inceneriti direttamente sul posto. Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche dei locali, delle attrezzature e degli impianti necessari.

I rifiuti provenienti da demolizioni e scavi devono essere depositati nelle discariche controllate aventi le caratteristiche di cui al secondo comma del precedente art. 6. La realizzazione e la organizzazione della discarica come pure il servizio di raccolta, trasporto e deposito è a carico esclusivo dei produttori. I comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali possono stabilire particolari convenzioni con i produttori stessi per organizzare il deposito nelle discariche controllate pubbliche.

I rifiuti costituiti da detriti di cave, miniere, da materiale vario che risulta da opere stradali, ferroviarie o da impianti di qualsiasi genere, devono essere depositati in appositi spazi istituiti dal produttore, da indicarsi in un organico progetto di sistemazione.

Le carcasse di animali ed i rifiuti della macellazione, quando non destinati ad essere utilizzati industrialmente, devono essere inceneriti in forni con caratteristiche da stabilirsi nel regolamento di esecuzione da predisporsi a cura dei comuni, che stabiliscono particolari convenzioni con i produttori per gli oneri dello smaltimento.

I forni di incenerimento, di cui al precedente comma, possono essere anche disposti da consorzi dei comuni e delle comunità comprensoriali. Alla raccolta ed al trasporto delle carcasse di animali e dei rifiuti di macellazione provvede direttamente l'interessato.

Il regolamento di esecuzione stabilisce i requisiti di accettabilità dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque o da processi produttivi che possono essere smaltiti negli impianti di incenerimento o di trattamento aventi le caratte-

ristiche di cui al primo comma del precedente art. 6, essere resi disponibili come fertilizzanti di terreni agricoli, ovvero depositati nelle discariche controllate. Il trasporto, lo smaltimento o il deposito dei fanghi è a carico dell'ente che gestisce lo impianto di depurazione o delle aziende produttrici. I comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali possono stabilire particolari convenzioni con i produttori per organizzare il deposito nelle discariche controllate o negli impianti di trattamento pubblici.

Il materiale di spurgo dei pozzi neri può venire utilizzato quale fertilizzante di terreni agricoli o smaltito nelle discariche controllate pubbliche. Alla raccolta ed al trasporto provvedono i comuni, i consorzi o le comunità di valle attraverso un servizio convenzionato con l'utenza.

Gli olii provenienti da autorimesse, stazioni di servizio, officine, complessi produttivi in genere, come pure i residui degli impianti di riscaldamento a nafta, quando non sottoposti a processo di recupero, ed i pneumatici possono essere smaltiti negli impianti di trattamento, di cui al primo comma del precedente art. 6.

Lo smaltimento può avvenire anche in impianti speciali di incenerimento appositamente realizzati. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce le caratteristiche degli impianti ammessi. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli olii e dei pneumatici è a carico esclusivo dei detentori e dei produttori.

I rifiuti chimicamente aggressivi, esplodenti ed infiammabili, nonchè le sostanze radioattive e velenose, devono essere smaltiti in impianti speciali. Le caratteristiche dei medesimi e le modalità per la richiesta di loro autorizzazione ed esecuzione vengono stabilite nel regolamento di esecuzione.

Art. 9.
Provvedimenti coattivi

Nel caso di deposito o di abbandono di rifiuti comunque classificati, ai sensi del precedente art. 2, in luoghi diversi da quelli stabiliti nei precedenti articoli 6, 7 e 8 e non autorizzati, ai sensi del successivo art. 10, su segnalazione degli organi preposti alla vigilanza ed indipendentemente dalle sanzioni amministrative e penali, il sindaco, previa individuazione del trasgressore, notifica allo stesso l'obbligo di trasportare il rifiuto nell'impianto di trattamento, nella discarica controllata o nello spazio organizzato, nonchè il termine entro il quale vi deve essere provveduto. In caso di inosservanza, il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono riscosse dal comune a carico del trasgressore, secondo le disposizioni della legge speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. In caso di mancata individuazione del trasgressore, al trasporto del rifiuto provvede il comune.

Art. 10.
Domanda di autorizzazione per la raccolta, il trasporto e per lo smaltimento dei rifiuti

I comuni, loro consorzi e le comunità compresoriali sono tenuti a presentare all'assessore provinciale competente il progetto e la relazione dei servizi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6, che prevede in osservanza delle disposizioni della presente legge:

a) la delimitazione territoriale entro la quale viene assicurato il servizio di raccolta e di trasporto;

b) i dati relativi alla popolazione da servirsi, nonchè le caratteristiche socio-economiche del territorio;

c) il tipo di contenitore usato per la raccolta, il mezzo di trasporto ed ogni altra notizia riguardante l'organizzazione del servizio;

d) il sistema usato per lo smaltimento dei rifiuti;

e) qualsiasi ulteriore informazione e notizia secondo criteri e modalità da definirsi nel regolamento di esecuzione.

I progetti relativi ai complessi edificiali, alle discariche controllate, ai centri di raccolta ed agli spazi organizzati devono essere accompagnati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di urbanistica, dal parere della commissione edilizia comunale.

I comuni, i loro consorzi e le comunità comprensoriali sono tenuti a presentare all'assessore provinciale competente progetto e relazione per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e speciali, ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8, in quanto i relativi servizi siano disposti a loro carico.

Quando trattasi di realizzare la discarica controllata pubblica, di cui al precedente art. 6, può essere utilizzata anche:

a) per il deposito di rifiuti consentiti ai sensi del precedente art. 7;

b) per lo smaltimento in impianti di trattamento e per il deposito di rifiuti solidi o semisolidi industriali, artigianali e commerciali o di altro tipo e per il deposito di rifiuti provenienti da demolizioni e scavi di cui al precedente art. 8;

c) per lo smaltimento temporaneo in attesa dei relativi impianti di trattamento, di carcasse di animali e di rifiuti di macelleria, di cui al precedente art. 8;

d) per lo smaltimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione o da processi produttivi di cui al precedente art. 8;

e) per il deposito provvisorio di olii e di pneumatici, in attesa dei relativi impianti di trattamento, di cui al precedente art. 8, da effettuarsi comunque in appositi contenitori, cisterne o serbatoi, con caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione;

la richiesta di autorizzazione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali può essere compresa nel progetto e relazione di cui al primo comma del presente articolo. In tale caso devono essere precisati i quantitativi da prodursi e le loro caratteristiche.

Per i depositi di stallatico, di liquami destinati alla fertilizzazione di terreni agricoli e per quelli di abitati o di nuclei abitati non compresi nella delimitazione territoriale, di cui al precedente art. 4, sulla domanda di autorizzazione provvede il sindaco.

Le richieste di autorizzazione per la raccolta, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, di cui ai precedenti articoli 7 e 8, non compresi nei servizi pubblici da realizzarsi direttamente dai comuni, loro consorzi e dalle comunità comprensoriali, sono rivolte al sindaco del comune territorialmente interessato e comprendono:

a) quando trattasi di rifiuti solidi e semisolidi industriali, artigianali e commerciali o di altro tipo e di quelli provenienti da scavi e demolizioni, relazione riguardante i quantitativi da prodursi, progetto della discarica controllata da prevedersi in ogni caso secondo le disposizioni di cui al secondo comma del precedente art. 6, del relativo impianto di trattamento nonchè descrizione dei mezzi usati per il trasporto;

b) quando trattasi di rifiuti di ospedali e di istituti di cura e prevenzione pubblici e privati, relazione riguardante la qualità e quantità dei rifiuti prodotti ed in riferimento al numero dei degenti e progetto dei locali, delle attrezzature e degli impianti necessari al deposito ed allo smaltimento, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione.

Le richieste di autorizzazione, di cui al precedente comma, sono trasmesse dal sindaco all'assessore provinciale competente entro 30 giorni dal loro ricevimento con parere motivato assunto con delibera della giunta comunale, sentita per la richiesta di cui alla lettera *a*) del precedente sesto comma la commissione edilizia comunale.

Per i rifiuti solidi o semisolidi industriali, artigianali e commerciali o di altro tipo da depositarsi nelle discariche controllate pubbliche, in quelle private o negli impianti di trattamento, deve essere presentata relazione attestante i requisiti di ammissibilità dei rifiuti, come prescritto nel regolamento di esecuzione.

Per tutte le richieste di autorizzazione l'assessore si esprime entro 90 giorni su conforme parere della terza sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6. Quando la terza sezione esamina i progetti la cui autorizzazione comporta ai sensi del successivo art. 19 l'abrogazione delle prescrizioni difformi contenute nei piani urbanistici vigenti, viene integrata da un rappresentante del servizio urbanistico della ripartizione V. L'assessore competente può richiedere anche su segnalazione della sezione di cui al precedente comma, ogni informazione e documentazione supplementare, che, a completamento di quanto già allegato alla domanda, sia ritenuta utile ai fini della valutazione del progetto e della relazione. In tale caso il termine di 90 giorni inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui pervengono all'assessore provinciale competente la documentazione e le informazioni supplementari richieste.

Decorso il termine senza che sia stato espresso il relativo parere, l'interessato ha facoltà di chiedere alla III sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il parere si intende favorevolmente espresso. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul progetto dell'impianto il visto attestante l'accoglimento per de-

correnza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge. Il sindaco notifica al richiedente entro 5 giorni dalla comunicazione il provvedimento di autorizzazione o di diniego, espresso in conformità al parere dell'assessore provinciale competente, con le eventuali modifiche prescritte.

Avverso la mancata autorizzazione del progetto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione al comitato provinciale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 60 giorni. La comunicazione della decisione del comitato è fatta al ricorrente entro il termine di cui al comma precedente dal presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che il ricorso venga deciso. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui in caso di trasgressione gli organi preposti mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge. Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

La licenza edilizia da parte del sindaco non può venire concessa se non previo parere favorevole sul progetto rilasciato dall'assessore provinciale competente o, in caso di ricorso, di decisione favorevole del comitato provinciale, a seguito della pubblicazione del decreto del presidente della giunta provinciale, di cui al terzo comma del successivo articolo 19, in quanto l'autorizzazione comporti una nuova destinazione del vincolo urbanistico.

Contemporaneamente al parere della terza sezione, di cui alla ~~legge provinciale 19 gennaio 1973~~, n. 6, il progetto relativo ai complessi edificiali, alle discariche controllate, ai centri organizzati e di raccolta, viene sottoposto ad esame paesaggistico ai sensi rispettivamente dell'art. 8 e dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16. In tal caso il termine entro il quale deve essere espresso il relativo parere è di 90 giorni in deroga a quanto stabilito agli articoli 8 e 12 della sopracitata legge.

Qualora gli impianti di trattamento prevedano dispositivi per l'abbattimento dei fumi, i medesimi vengono sottoposti entro il termine di 90 giorni al parere della prima commissione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12.

Art. 11.
Autorizzazione all'esercizio dei servizi

I servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6, 7 e 8, per i quali sono stati approvati i progetti ai sensi del precedente art. 10, devono ottenere dall'assessore provinciale competente l'autorizzazione all'esercizio.

Per i depositi di stallatico, di liquami destinati alla fertilizzazione di terreni agricoli e per quelli di abitati e di nuclei abitati non compresi nella delimitazione territoriale, di cui al precedente art. 4, sulle domande di autorizzazione allo esercizio provvede il sindaco.

Le caratteristiche di tali autorizzazioni vengono definite nel regolamento di esecuzione. Il sindaco comunica entro 10 giorni dal ricevimento la richiesta all'assessore provinciale competente, il quale si esprime entro i tempi e secondo le procedure stabilite nel regolamento di esecuzione, su conforme parere della terza sezione, di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, rilasciata a seguito di sopralluoghi.

Il sindaco notifica al richiedente entro 5 giorni dalla comunicazione il provvedimento di autorizzazione o di diniego emesso in conformità al parere dell'assessore provinciale competente, con le eventuali modifiche prescritte.

Avverso la mancata autorizzazione ad attivare gli impianti è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione al comitato provinciale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro i tempi e secondo le procedure stabilite nel regolamento di esecuzione. La comunicazione della decisione del comitato è fatta dal presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

Art. 12.
Esercizio dei servizi

L'esercizio dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere continuo in modo da garantire, salvo le interruzioni dovute ad ordinaria manutenzione, guasti e per il tempo strettamente necessario, il rispetto delle condizioni fissate nell'atto di autorizzazione.

E' fatto obbligo ai responsabili dei rispettivi servizi di comunicare senza indugio all'ufficio tutela risorse naturali della provincia le interruzioni nell'esercizio dei diversi servizi, affinchè si proceda alla verifica degli adempimenti stabiliti.

Art. 13.
Varianti ai servizi già autorizzati e loro revisione

Tutti i servizi sono soggetti a revisione ogni cinque anni dalla loro attivazione. Nell'ipotesi in cui i servizi non risultino idonei o comunque non assicurino il rispetto delle condizioni fissate nell'atto di autorizzazione si applicano le disposizioni del successivo art. 14.

Per le discariche controllate di qualunque tipo e per gli impianti di trattamento di rifiuti, di cui al primo comma dell'art. 6, è obbligatoria la richiesta di autorizzazione ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11, anche nel caso di ampliamenti e modifiche delle attività svolte o qualora venga previsto il deposito di sostanze con requisiti di ammissibilità diversi da quelli precedentemente autorizzati.

Art. 14.
Vigilanza e sopralluoghi
nei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento

La vigilanza sul funzionamento dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti, di cui al precedente art. 2, e sul funzionamento degli impianti di trattamento e delle discariche controllate, di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8, è affidata ai comuni, agli organi di polizia forestale ed all'ufficio tutela risorse naturali della provincia, che possono richiedere all'assessore provinciale competente l'intervento del laboratorio chimico provinciale per il prelievo dei campioni e per le relative analisi, nonchè al laboratorio chimico provinciale stesso.

Qualora i risultati delle analisi accertino il superamento dei riquisiti di ammissibilità dei rifiuti fissati nell'atto di autorizzazione, ovvero siano denunciate interruzioni, nonché trasgressioni nel funzionamento dei diversi servizi, il sindaco o rispettivamente l'ufficio tutela risorse naturali deve richiedere alla terza sezione, di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, di procedere ai necessari accertamenti. La sezione può delegare per i sopralluoghi un gruppo di esperti ivi compresi anche estranei alla sezione stessa, designati dall'assessore provinciale competente.

I sopralluoghi effettuati devono accertare la corrispondenza dei relativi servizi alle norme prescritte ovvero il maggior contributo all'inquinamento, a causa di nuovi e diversi scarichi, dovuti anche alle interruzioni, guasti o mancato funzionamento degli impianti di trattamento e delle discariche. La terza sezione dispone anche su richiesta dell'interessato, ed in questo caso a sue spese, l'intervento, se necessario, del laboratorio chimico provinciale per nuovi prelevamenti di campioni atti alla determinazione qualitativa dei rifiuti.

Il responsabile dell'impianto o la persona autorizzata dalla direzione è invitata preventivamente, anche in via breve, ad assistere alle operazioni di prelievo. Per ogni prelevamento deve essere redatto apposito verbale. Il responsabile dell'impianto ha facoltà di nominare un suo consulente tecnico, che assiste alle operazioni di analisi dei campioni prelevati.

Qualora i servizi a seguito di sopralluogo, eseguito ai sensi del precedente comma, siano riscontrati non conformi alle caratteristiche autorizzate o in caso di difetto di conduzione di esercizio o di inefficiente funzionamento degli impianti delle discariche e delle attrezzature, l'assessore provinciale competente notifica agli interessati la decisione della terza sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6 contenente l'obbligo di eliminare gli inconvenienti, nonchè il termine entro il quale vi deve essere provveduto.

Avverso il provvedimento dell'assessore è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al comitato provinciale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 60 giorni. La comunicazione della decisione del

comitato è fatta al richiedente entro il termine di cui al precedente comma dal presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che il ricorso venga deciso. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui, in caso di trasgressione, gli organi preposti mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge.

Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

In caso di inadempienza al provvedimento del sindaco o a quello del comitato provinciale, il presidente della giunta provinciale può, previa deliberazione della giunta stessa, revocare l'autorizzazione ed ordinare la sospensione temporanea dei servizi, dando gli opportuni provvedimenti per l'esecuzione, anche coattiva.

Il provvedimento del presidente della giunta provinciale è definitivo.

Art. 15.

Scarichi, depositi ed impianti di trattamento esistenti

Il regolamento di esecuzione definisce le categorie degli scarichi, depositi ed impianti di trattamento esistenti, nonchè dei relativi servizi di raccolta e di trasporto per i quali il proprietario è tenuto a presentare al sindaco del comune territorialmente interessato progetto e relazione, ai sensi del precedente art. 10.

Entro il termine che viene stabilito nel regolamento di esecuzione i depositi, gli impianti, nonchè i relativi servizi di raccolta e di trasporto devono essere adeguati alle condizioni di esercizio volute.

L'approvazione dei progetti e di loro varianti, come pure l'applicazione delle procedure amministrative si svolge secondo le disposizioni di cui al precedente art. 10.

Art. 16.

Rilevamento degli scarichi, dei depositi e degli impianti di trattamento esistenti

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, si procederà al rilevamento degli scarichi, dei depositi e degli impianti di trattamento esistenti, aventi le caratteristiche fissate nel regolamento medesimo.

Il rilevamento sarà effettuato dall'ufficio tutela risorse naturali, il quale può avvalersi dell'assistenza del laboratorio chimico provinciale e delle singole amministrazioni comunali; in tale sede si dovrà accertare la conformità degli scarichi, dei depositi e degli impianti rilevati alle disposizioni di legge e del regolamento di esecuzione.

Qualora i predetti scarichi siano riscontrati non conformi alle prescrizioni del precedente comma, l'ufficio tutela risorse naturali segnala il fatto al sindaco, per i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 9 e 15.

Art. 17.

Norme per l'acquisizione di aree

Per l'acquisizione di aree autorizzate per la realizzazione degli impianti di trattamento, degli spazi organizzati, dei centri di raccolta e delle discariche controllate, si applicano le disposizioni della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 18.

Obblighi dei comuni e costituzione di consorzi

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, i comuni devono provvedere ad istituire le discariche controllare, di cui al secondo comma dell'art. 6. Il servizio può essere anche disposto, ai sensi del secondo comma del precedente art. 4, da consorzi di comuni e dalle comunità comprensoriali.

Con delibera della giunta provinciale può venire assegnato un termine entro il quale i comuni, loro concorzi e le comunità comprensoriali provvedano ad istituire i servizi di cui rispettivamente agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

Per la realizzazione e gestione delle discariche controllate pubbliche, per l'organizzazione e gestione del servizio di trasporto e per l'istituzione dei centri di raccolta e degli spazi organizzati e per l'attuazione del piano predisposto dalla giunta provinciale, di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8, e delle successive modifiche, possono essere costituiti, anche in via coattiva, consorzi tra i comuni ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.

Art. 19.

Coordinamento con le previsioni urbanistiche

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

Le aree da utilizzarsi per gli impianti di trattamento di cui al primo comma dell'art. 6, al secondo, settimo, decimo e quindicesimo comma dell'art. 8, per le discariche controllate, di cui al secondo comma dell'art. 6, al primo e ottavo comma dell'art. 8, per i centri di raccolta, di cui all'ultimo comma dell'art. 5, e per gli spazi organizzati, di cui al primo comma dell'art. 7, i cui progetti vengono autorizzati ai sensi della presente legge, comportano la abrogazione delle prescrizioni difformi contenute nei piani urbanistici vigenti.

La nuova destinazione di vincolo con la relativa prescrizione viene determinata con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore cui è affidata la materia dell'ordinamento urbanistico, di intesa con l'assessore cui è affidata la materia sulla tutela dell'ambiente.

La delibera della giunta provinciale viene trasmessa con le planimetrie al comune interessato, per essere affissa per la durata di 30 giorni all'albo del comune stesso.

Art. 20.

Servizio di rilevamento per la tutela del suolo da inquinamento

Il servizio di rilevamento sui requisiti di ammissibilità dei rifiuti viene disposto dall'amministrazione provinciale avvalendosi del laboratorio chimico provinciale, ovvero, in caso di esami e di analisi che richiedano apparecchiature non in dotazione del laboratorio medesimo, di istituti di comprovata fama ed efficienza.

Gli effetti dannosi dovuti all'inquinamento provocato dai rifiuti comunque classificati alle colture agricole, alla flora ed alla fauna in genere vengono determinati dal laboratorio biologico provinciale. In relazione a tali effetti dannosi devono essere specificati i normali requisiti di accettabilità dei rifiuti previsti nel regolamento di esecuzione.

Art. 21.

Sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato a norma delle leggi vigenti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque effettua scarichi e depositi di rifiuti nelle acque pubbliche e private comunque classificate, di cui allo art. 3, lettera *a*), della presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 1.000.000;

b) chiunque effettua scarichi e depositi di rifiuti nel suolo pubblico o privato, di cui al precedente art. 3), lettera *b*), senza avere conseguito la favorevole autorizzazione di cui al precedente art. 10 e/o senza il permesso di esercizio di cui al precedente art. 11, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 1.000.000.

Alla stessa sanzione soggiace chi prosegue gli scarichi ed i depositi senza aver conseguita la nuova autorizzazione ed il permesso di esercizio nell'ipotesi dell'art. 13, ultimo comma, o nell'ipotesi di utilizzazione della discarica con rifiuti diversi da quelli autorizzati, di cui all'art. 6, ultimo comma;

c) chiunque effettua scarichi di rifiuti nelle reti delle fognature di cui all'art. 3, lettera *c*), soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000 a L. 100.000;

d) il proprietario, possessore o conduttore di aree scoperte entro i fabbricati di qualsiasi tipo od interposte ad essi di cui all'art. 3), ultimo comma, che non provvede a mantenere le aree medesime sgombre da ogni rifiuto, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 300.000;

e) il proprietario, possessore o conduttore di abitazioni agricole, modesti insediamenti residenziali, alberghi e di rifugi alpini, di cui all'ultimo comma dell'art. 6, non compresi

nella delimitazione territoriale di abitato o nucleo abitato, di cui all'art. 4, secondo comma, nonchè di depositi di stallatico o di liquami destinati a fertilizzare i terreni agricoli, di cui all'art. 8, quarto comma, che non provvede, quanto prescritto, a realizzare i depositi controllati e gli appositi contenitori o a realizzarli senza l'autorizzazione del sindaco, di cui agli articoli 10 e 11, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 100.000;

f) chiunque proceda alla combustione dei rifiuti depositati nelle discariche controllate, di cui all'art. 6, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a L. 500.000;

g) chiunque realizzi impianti di trattamento destinati ad incenerire o a trasportare i rifiuti, di cui agli articoli 6 e 8, senza avere preventivamente presentato progetto e relazione, di cui all'art. 10, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 1.000.000;

h) chiunque nell'ipotesi di cui all'art. 12 omette o ritarda oltre le 48 ore di comunicare all'ufficio tutela risorse naturali le interruzioni nell'esercizio dei servizi, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a L. 200.000;

i) chiunque non ottemperi all'ordinanza con cui l'assessore provinciale competente o il presidente della giunta provinciale nella ipotesi di cui all'art. 14, comunicano gli inconvenienti da eliminare, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000.

I proventi delle sanzioni amministrative vengono destinati a provvidenze, che abbiano per finalità l'attuazione della presente legge e del programma di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8, e successive modifiche.

Art. 22.

Applicazione delle sanzioni amministrative

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge, agli effetti dell'accertamento delle infrazioni, gli incaricati comunali, gli organi di polizia forestale ed i funzionari dell'ufficio tutela risorse naturali e del laboratorio chimico provinciale, in ogni caso autorizzati dal presidente della giunta provinciale.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nel suo regolamento di esecuzione per le quali il precedente art. 18 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa, sono descritte in apposito verbale.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante allo ufficio tutela risorse naturali. Copia di esso deve essere immediatamente consegnata al responsabile della violazione o, in caso di sua assenza, a chi lo sostituisce o lo rappresenta; in caso di rifiuto a riceverla, il verbalizzante trasmetterà anche tale copia all'ufficio tutela risorse naturali.

L'ufficio tutela risorse naturali determina la somma dovuta per l'infrazione e ne dà comunicazione al responsabile con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, cui è allegata la copia del verbale non potuta consegnare all'atto della sua compilazione.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni mediante versamento al tesoriere della provincia della somma indicata nella comunicazione.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'ufficio tutela risorse naturali, sentito il responsabile, ove questi ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale è stata determinata la somma dovuta, se ritiene fondato l'accertamento ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare entro 30 giorni dalla notificazione, la somma dovuta, maggiorata del 10 %.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo Contro di essa, entro il termine prefisso per il pagamento, l'interessato può ricorrere dinnanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Il personale incaricato dell'esecuzione della presente legge può accedere in qualsiasi momento nelle proprietà private e pubbliche e procedere ai rilevamenti occorrenti, al prelievo di campioni ed a tutte le altre operazioni prescritte.

Art. 23.

Coordinamento con altre disposizioni di legge

Come meglio precisato nel regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente a quanto concerne l'inquinamento del suolo ed ogni altra disposizione prevista da leggi statali, regionali e provinciali riguardanti provvedimenti che risultino contrari e incompatibili con la presente legge, non si applicano nel territorio della provincia di Bolzano.

Restano salve le competenze dei sindaci in ordine ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.

Art. 24.

Disposizione finanziaria

Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge, valutati in L. 30 milioni all'anno a partire dall'esercizio finanziario 1974, si fa fronte con una corrispondente quota della maggiorazione del 10 %, a partire dal 1° gennaio 1974, delle assegnazioni statali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 25.

Regolamenti comunali

Le amministrazioni comunali devono adeguare entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla presente legge, i regolamenti locali alle norme per la tutela del suolo dagli inquinamenti e per la disciplina della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi comunque classificati.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 6 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 20 settembre 1973, n. 62.

Programma quinquennale per il finanziamento di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 23 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programma quinquennale di interventi. Modalità di finanziamento

Per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali è approvato un programma straordinario quinquennale di interventi, che prevede:

a) la concessione di contributi a fondo perduto in conto capitale;

b) la concessione di contributi costanti ventennali nella misura dell'8 % annuo del capitale mutuato dagli enti locali per 20 anni, per quella parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.

Per la concessione dei contributi di cui alla precedente lettera *a*) sono autorizzate le seguenti spese:

lire 1.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973;
lire 1.000 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977.

Per gli scopi di cui alla precedente lettera *b*) sono autorizzati i seguenti limiti di impegno a carico del bilancio provinciale negli esercizi finanziari dal 1973 al 1977:

1973 lire 1.080 milioni;
1974 lire 720 milioni;
1975 lire 720 milioni;
1976 lire 720 milioni;
1977 lire 720 milioni.

Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio provinciale per effetto del precedente comma sono così stabiliti:

lire 1.080 milioni nell'esercizio finanziario 1973;
lire 1.800 milioni nell'esercizio finanziario 1974;
lire 2.520 milioni nell'esercizio finanziario 1975;
lire 3.240 milioni nell'esercizio finanziario 1976;

lire 3.960 milioni negli esercizi finanziari dal 1977 al 1992;
lire 2.880 milioni nell'esercizio finanziario 1993;
lire 2.160 milioni nell'esercizio finanziario 1994;
lire 1.440 milioni nell'esercizio finanziario 1995;
lire 720 milioni nell'esercizio finanziario 1996.

Alla copertura dell'onere complessivo di L. 2.580 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dello esercizio finanziario 1973, di cui L. 1.500 milioni ai sensi della suddetta lettera *a*) e L. 1.080 milioni ai sensi della suddetta lettera *b*), si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 5000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

Alla maggiore spesa di L. 220 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1974 e di ulteriori L. 720 milioni rispetto all'anno precedente a carico di ciascun esercizio finanziario dal 1975 al 1977, si fa fronte con una quota corrispondente della maggiorazione annuale del 10 % delle assegnazioni statali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Per l'erogazione delle eventuali spese derivanti dalla concessione di garanzia e per i corrispondenti conseguenti recuperi delle somme pagate ai sensi dei successivi articoli 6 e rispettivamente 13, è autorizzata annualmente l'iscrizione di appositi capitoli di entrata e di uscita tra le partite di giro del bilancio provinciale.

I fondi di cui sopra, eventualmente non impegnati nello anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Opere finanziabili

Le somme stanziate sono interamente destinate a finanziare l'esecuzione e la manutenzione straordinaria delle seguenti categorie di opere di interesse dei comuni, delle comunità comprensoriali e dei consorzi fra enti pubblici locali:

a) strade costituenti la viabilità locale, piazze, spazi di parcheggio ed aree destinate a verde pubblico;

b) acquedotti locali e comprensoriali;

c) opere igieniche (fognature, impianti di depurazione delle acque) e di edilizia sanitaria, con esclusione degli ospedali;

d) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, nonchè per l'illuminazione pubblica;

e) opere di edilizia scolastica, compreso l'arredamento;

f) edifici di culto;

g) opere a finalità di assistenza sociale;

h) opere destinate ad istituzioni culturali e ad attività artistiche, culturali ed educative;

i) impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico;

l) attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;

m) edifici e attrezzature fisse di proprietà degli enti, di cui al primo comma, destinati a servizi pubblici;

n) cimiteri.

Gli stanziamenti sono altresì destinati a finanziare l'acquisto di immobili da destinare agli scopi di cui al comma precedente nonché l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l'ampliamento delle opere stesse.

Gli stanziamenti della presente legge sono impiegati anche per gli ulteriori finanziamenti necessari per opere già finanziate parzialmente in base ad altre leggi.

Art. 3.

Criteri di suddivisione

I fondi stanziati per gli interventi di cui alla presente legge vengono ripartiti adottando i seguenti criteri:

1) un ventesimo in parti uguali tra tutti i comuni;

2) la rimanente somma:

a) per il 45 % in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai più recenti dati ufficiali pubblicati dall'Istituto centrale di statistica;

b) per il 55 % in proporzione alla superficie di ciascun comune con il limite massimo di un ettaro per abitante.

Art. 4.

Contributi a fondo perduto

Per le opere indicate alle lettere *c*), limitatamente agli impianti di depurazione delle acque ed ai poliambulatori, *e*), *g*), *h*) ed *i*) di cui all'art. 2, i contributi a fondo perduto sono assegnati sulla base di piani settoriali quinquennali approvati dalla giunta provinciale, su proposta degli assessori competenti per materia, sentite le rispettive comunità comprensoriali.

Detti piani settoriali devono contenere l'indicazione della misura degli interventi riservata a ciascuna categoria di opere, l'elenco delle singole opere da eseguirsi, con valutazione di massima della rispettiva spesa, la loro localizzazione, nonchè i tempi previsti per la realizzazione.

In mancanza di tali piani, trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la giunta provinciale delibera le assegnazioni con riguardo ai programmi di attuazione, ai piani urbanistici e per le opere intercomunali, sentite le rispettive comunità comprensoriali. In sede di prima applicazione il suddetto termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le opere indicate alle rimanenti lettere dell'art. 2 le assegnazioni dei contributi sono deliberate dalla giunta provinciale in base a graduatorie predisposte dalle rispettive comunità comprensoriali.

Per le opere da eseguirsi nel territorio di ciascuna comunità comprensoriale viene assegnata la quota parte dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto, corrispondente alla somma delle quote spettanti ai comuni facenti parte della comunità stessa, in applicazione dei criteri di cui al precedente art. 3.

Le opere ammesse a contributo possono essere finanziate fino al 40 % della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi sono liquidati nella misura percentuale stabilità, su presentazione di stati di avanzamento, fatture o altri documenti giustificativi di spesa, vistati dall'ufficio tecnico provinciale.

Le diverse forme di intervento finanziario, di cui alla presente legge, possono essere utilizzate cumulativamente per le singole opere.

Art. 5.

Assunzione di mutui

Per l'esecuzione di opere da finanziare con le modalità di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, i comuni, le comunità comprensoriali ed i consorzi sono autorizzati ad assumere mutui ventennali, al tasso annuo non superiore al 9,50 %, presso istituti di credito nei limiti degli importi annualmente loro assegnati ai sensi dei successivi articoli 7, 8 e 9.

La giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con uno o più istituti di credito, dirette a garantire agli enti mutuatari la tempestiva assunzione dei mutui e l'uniformità di trattamento alle condizioni più favorevoli.

Nelle convenzioni sono altresì precisate le modalità ed i tempi per la puntuale erogazione ai singoli beneficiari dei fondi autorizzati, ed in particolare il sistema di ammortamento, la relativa decorrenza e le condizioni poste per eventuali prefinanziamenti.

Art. 6.

Garanzie sui mutui

Le quote relative ai mutui assunti ai sensi del precedente articolo a carico degli enti mutuatari sono garantite dall'amministrazione provinciale.

Nel caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite delle suddette quote da parte degli enti mutuatari, dietro semplice notificazione dell'insolvenza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte dell'istituto mutuante, l'amministrazione provinciale provvede al pagamento delle quote scadute, aumentate degli interessi, secondo le modalità che saranno state concordate con l'istituto mutuante nella convenzione di cui all'art. 5, con ciò sostituendosi all'ente mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Art. 7.

Opere interessanti singoli comuni

Una quota pari al 63 % del fondo, di cui al terzo comma dell'art. 1, è destinata al pagamento dei contributi costanti dell'8 % relativi a mutui assunti dai singoli comuni per il finanziamento di opere di proprio esclusivo interesse.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la giunta provinciale, adottando i criteri di suddivisione dell'art. 3, provvede a determinare le somme spettanti a ciascun comune a titolo di contributi sui mutui da assumere.

Per quanto attiene la scelta delle opere e quindi l'impiego delle somme mutuate, il comune segue la graduatoria stabilita nel programma di attuazione, elemento del piano urbanistico comunale.

A questo scopo i consigli comunali devono deliberare in merito al programma di attuazione dei rispettivi piani urbanistici, confermando quello in vigore o modificandolo. Tali deliberazioni, come tutte le successive che dovessero modificare il programma di attuazione sono soggette a controllo anche di merito, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sentito il servizio urbanistica.

I comuni non dotati di un piano urbanistico devono deliberare entro il 31 gennaio di ogni anno una graduatoria delle opere da eseguire mediante i finanziamenti provinciali.

Nell'approvare i programmi di attuazione ovvero le suddette graduatorie sostitutive dei programmi, i comuni devono tenere conto delle previsioni contenute nei piani settoriali di cui all'art. 4.

Art. 8.

Opere interessanti più comuni

Una quota pari al 27 % del fondo, di cui al terzo comma dell'art. 1, è destinata al pagamento dei contributi costanti dell'8 % relativi a mutui assunti per il finanziamento di opere che interessano più comuni.

Con il medesimo provvedimento previsto all'art. 7, la giunta provinciale, e, adottando i criteri di suddivisione dell'art. 3, provvede a determinare le quote da attribuire a ciascuna comunità comprensoriale. Dette quote sono pari alla somma delle assegnazioni spettanti ai comuni facenti parte della comunità comprensoriale.

Le opere indicate all'art. 2, lettera *c*), limitatamente agli impianti di depurazione delle acque ed ai poliambulatori, *e*), *g*), *h*) ed *i*), sono finanziate sulla base dei piani settoriali di cui all'art. 4, approvati dalla giunta provinciale su proposta degli assessori competenti per materia, sentite le rispettive comunità comprensoriali.

In mancanza di tali piani, trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la giunta provinciale delibera le assegnazioni con riguardo ai programmi di attuazione ai piani urbanistici e per le opere intercomunali, sentite le rispettive comunità comprensoriali. In sede di prima applicazione il suddetto termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le opere indicate alle rimanenti lettere dell'art. 2 sono finanziate in base a graduatorie predisposte dalle rispettive comunità comprensoriali.

Nei piani sono indicati inoltre i comuni che devono contribuire alla realizzazione dell'opera, nonchè la percentuale di partecipazione di ogni comune. Per la realizzazione dell'opera i comuni individuati devono riunirsi in consorzio, a meno che il comune sede dell'opera non rinunci alla formazione del consorzio assumendo a proprio carico gli oneri della realizzazione stessa.

Autorizzati ad assumere i mutui sono quegli enti che provvedono alla realizzazione dell'opera.

Art. 9.

Opere necessarie ed urgenti

La rimanente quota del 10 % del fondo di cui al terzo comma dell'art. 1, è destinata al pagamento dei contributi costanti dell'8 % relativi a mutui che la giunta provinciale si riserva di autorizzare prescindendo dai criteri di suddivisione di cui all'art. 3.

I suddetti mutui possono essere assunti per il finanziamento di quelle opere che, a discrezione della giunta provinciale, sono reputate necessarie ed urgenti e che altrimenti non potrebbero essere realizzate a causa della situazione economica del comune ovvero per il loro carattere straordinario ed eccezionale.

Per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, gli enti interessati devono presentare domanda motivata entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 10.

Affidamento dei lavori in concessione

L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può essere affidata in concessione ad enti che possiedano i requisiti necessari.

In questo caso agli stessi enti deve essere versata la somma assegnata per la realizzazione dell'opera secondo modalità da definirsi in apposita convenzione.

Art. 11.

Approvazione dei progetti ed appalto dei lavori

Il progetto esecutivo, unitamente alla deliberazione con cui l'organo competente dell'ente destinatario del finanziamento lo approva, deve essere trasmesso all'amministrazione provinciale corredato dei nullaosta, delle autorizzazioni e dei pareri prescritti dalle leggi vigenti. La commissione edilizia comunale si esprime anche sulla conformità dei progetti ai piani urbanistici.

Il parere tecnico-amministrativo di spettanza dell'organo consultivo della provincia è espresso dall'ufficio tecnico provinciale se la spesa prevista non supera l'importo di L. 100 milioni e dal comitato tecnico provinciale se la spesa supera detta cifra.

In ciascun progetto è riconosciuta, per spese di compilazione, direzione lavori e collaudo, una somma non superiore al 10 % dell'ammontare dei lavori.

Entro quattro mesi dall'esecutorietà della deliberazione di approvazione del progetto, gli enti che provvedono all'esecuzione dei lavori devono procedere all'appalto o all'esecuzione in economia delle opere.

Art. 12.

Rendiconto a lavori ultimati

Ultimata l'esecuzione dell'opera, gli enti beneficiari devono far pervenire all'assessorato provinciale dei lavori pubblici, immediatamente dopo la emissione, copia del certificato di collaudo ovvero, per quei lavori non soggetti a collaudo, copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 13.

Inadempimenti e relative sanzioni

La giunta provinciale può deliberare che siano esclusi dalla suddivisione dei fondi nell'esercizio successivo:

a) gli enti che non procedano all'appalto dei lavori o al loro inizio in amministrazione diretta entro il termine fissato all'ultimo comma dell'art. 11;

b) gli enti che non ottemperino agli adempimenti posti a loro carico dall'articolo precedente.

Sono in ogni caso esclusi dalla suddivisione dei fondi stanziati nell'esercizio successivo gli enti che, avendo assunto un mutuo, omettano di pagare all'istituto mutuante, alla scadenza stabilita, la quota a loro carico. Ricorrendo questa ipotesi, l'assessore alle finanze è autorizzato a prelevare sulle somme di spettanza del tesoriere dell'ente inadempiente, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari a ciascuna quota scaduta e non pagata, aumentata degli interessi applicati dall'istituto mutuante.

NORMA TRANSITORIA

Art. 14.

Comuni deficitari

I comuni deficitari in almeno tre degli ultimi cinque esercizi finanziari possono utilizzare la prima assegnazione annuale fino al 50 % per l'estinzione di mutui non agevolati assunti per l'esecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 2 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(13576)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.